

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO DEL TERRITORIO E DELL' AMBIENTE
DIPARTIMENTO REGIONALE URBANISTICA

- VISTO** il testo coordinato dello Statuto speciale della Regione Siciliana;
- VISTA** la legge regionale 29/12/1962, n. 28 “Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione centrale della Regione Siciliana” e ss.mm.ii.;
- VISTA** la legge regionale 10/04/1978, n. 2 “Nuove norme per l'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione” e ss.mm.ii.;
- VISTO** il decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 70 del 28/02/1979 “Approvazione del testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione Siciliana”;
- VISTA** la legge regionale 03/12/2003, n. 20 e in particolare l'art. 11 recante misure urgenti per la funzionalità dell'Amministrazione della Regione Siciliana;
- VISTA** la legge regionale 16/12/2008, n. 19 “Norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione” e ss.mm.ii.;
- VISTO** il decreto del Presidente della Regione n. 777/Area 1/S.G. del 15/11/2022 con il quale è stata preposta alla nomina di Assessore Regionale del Territorio e Ambiente la dott.ssa Elena Pagana;
- VISTA** la legge regionale 12/08/2014, n. 21 e ss.mm.ii. e in particolare l'art. 68 “Norme in materia di trasparenza e di pubblicità dell'attività amministrativa”;
- VISTA** la legge regionale 22/02/2019, n. 1 e in particolare l'art. 36 “Spettanze dovute ai professionisti per il rilascio di titoli abilitativi o autorizzativi”;
- VISTA** la legge 07/08/1990 n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” ed in particolare l'art. 21-decies recante “Rimissione di provvedimenti annullati dal giudice per vizi inerenti ad atti endoprocedimentali”;
- VISTA** la legge regionale 21/05/2019, n. 7 “Disposizioni per i procedimenti amministrativi e la funzionalità dell'azione amministrativa”;
- VISTO** il decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 09 del 05/04/2022 recante l'emanazione del “Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale del 16/12/2008 n.19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi all'articolo 13, comma 3, della legge regionale 17/03/2016 n.3 (pubblicato sulla GURS n.25 del 01/06/2022 – Parte Prima);
- VISTO** il D.D.G. n. 239 del 28/06/2022, con il quale è stato approvato il nuovo organigramma del D.R.U.;
- VISTO** il decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 446 del 13/02/2023 con il quale, in esecuzione della deliberazione di G.R. n. 95 del 13/02/2023, è stato conferito l'incarico di Dirigente Generale del D.R.U. all'Arch. Calogero Beringheli;
- VISTO** il D.D.G. n. 212 del 15/06/2022, con il quale è stato conferito l'incarico di Dirigente Responsabile del Servizio 1 “Pianificazione Territoriale Regionale e Programmazione - Procedure V.A.S. Ambientali” del D.R.U. alla Dott.ssa Rosanna Giordano;
- VISTA** la Direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e semi-naturali, nonché della flora e della fauna selvatiche;
- VISTA** la Direttiva 2009/147/UE e del Consiglio del 30/11/2009 concernente la conservazione degli uccelli selvatici;

- VISTA** la Direttiva 2001/42/CE del 27/06/2001 del Parlamento Europeo e del Consiglio concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente;
- VISTA** la legge 22/04/1994, n. 146, recante: "Disposizione per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità Europee – legge comunitaria 1993";
- VISTO** il decreto legislativo 03/04/2006, n. 152, e successive modifiche, recante: "Norme in materia ambientale" ed in particolare la parte seconda riguardante le "Procedure per la Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.)" (di seguito D. Lgs. 152/2006);
- VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 08/09/1997, n. 357 "Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli Habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatica" e ss.mm.ii. come modificato dal D.P.R. 12/03/2003, n. 120 "Regolamento recante modifiche ed integrazioni al D.P.R. 08/09/1997, n. 357, concernente l'attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche";
- VISTO** il decreto legislativo 22/01/2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6/07/2002, n. 137" e ss.mm.ii.;
- VISTA** la legge 22/05/2015 n. 68 "Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente";
- VISTA** la legge regionale 20/11/2015 n. 29 "Norme in materia di tutela delle aree caratterizzate da vulnerabilità ambientale e valenze ambientali e paesaggistiche";
- VISTA** la legge regionale 08/05/2007, n. 13, articolo 1 "Disposizioni in favore dell'esercizio di attività economiche in siti SIC e ZPS";
- VISTE** le "Linee Guida Nazionali per la Valutazione di Incidenza" predisposte nell'ambito della attuazione della Strategia Nazionale per la Biodiversità 2011-2020 (SNB) per la corretta attuazione dell'art. 6, commi 2, 3, e 4, della Direttiva 92/43/CEE Habitat, pubblicate sulla G.U. del 28-12-2019 serie generale - n. 303
- CONSIDERATO** che, secondo quanto disposto dall'art. 1, comma 3, della legge regionale n. 13/07 e dall'art. 4 del D.A. n. 245/GAB del 22/10/2007, la procedura di valutazione di incidenza è di competenza dell'Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente;
- VISTO** il D.P.R. n. 23 del 08/07/2014, concernente il "Regolamento della Valutazione Ambientale Strategica (VAS) di piani e programmi nel territorio della Regione Siciliana";
- VISTA** la delibera di Giunta n. 48 del 26/02/2015 concernente "Competenze in materia di rilascio dei provvedimenti di Valutazione Ambientale Strategica (VAS), di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) e di Valutazione di Incidenza Ambientale (VINCA)", che individua l'Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente, Autorità Unica Ambientale, ad eccezione dell'emanazione dei provvedimenti conclusivi relativi alle istruttorie di cui all'art. 1, comma 6, della legge regionale n. 3 del 09/01/2013;
- VISTA** la legge regionale 07/05/2015 n. 9 del: "Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2015. Legge di stabilità regionale", ed in particolare l'articolo 91 recante "Norme in materia di autorizzazioni ambientali di competenza regionale" come integrato dall'art. 44 della legge regionale 17/03/2016, n. 3 e modificato dall'art. 52 la legge regionale 11/08/2017, n. 16 (esclusione pagamento oneri istruttori amministrazioni regionali);
- VISTA** la deliberazione di Giunta Regionale n. 189 del 21/07/2015 concernente: "Commissione Regionale per le Autorizzazioni Ambientali di cui all'art. 91 della legge regionale 07/05/2015, n. 9 - Criteri per la costituzione-approvazione", con la quale la Giunta Regionale, in conformità alla proposta dell'Assessore Regionale per il Territorio e l'Ambiente, di cui alla nota n. 4648 del 13/07/2015 (Allegato "A" alla delibera), ha approvato i criteri per la costituzione della citata Commissione per il rilascio delle autorizzazioni ambientali di competenza regionale di cui all'Art. 91 della l.r. n. 9/2015 (di seguito C.T.S.);
- VISTO** il decreto assessoriale n. 207/GAB del 17/05/2016 di istituzione della Commissione Tecnica Specialistica per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale (di seguito C.T.S.), applicativo dell'art. 91 della L.R. n. 9 del 07/05/2015, così come integrato dall'art. 44 della L.R. 17/03/2016 n. 3, in conformità ai criteri fissati dalla Giunta Regionale con Delibera n. 189 del 21/07/2015;

- VISTI** i provvedimenti di nomina e/o di revoca dei componenti della C.T.S., dati *in primis* dal D.A. n. 230/Gab del 27/05/2016 ed in ultimo dal D.A. n. 6/GAB del 13/01/2023;
- VISTO** il decreto assessoriale n. 282 del 09/08/2023 di nomina del presidente C.T.S
- VISTA** la deliberazione di Giunta Regionale n. 307 del 20/07/2020 che ribadisce l'individuazione dell'Assessorato Regionale del Territorio Ambiente quale Autorità Unica Ambientale;
- VISTO** il D.A. n.53 del 27 febbraio 2020 con il quale è stata approvata "Direttiva per la corretta applicazione delle procedure di Valutazione Ambientale dei Piani e Programmi che riguardano la pianificazione territoriale e la destinazione dei suoli";
- VISTA** la legge regionale 13/08/2020, n.19 e ss.mm.ii. recante "Norme per il governo del Territorio" ed in particolare l'art. 18 che disciplina la "Valutazione Ambientale Strategica (VAS)" di competenza regionale;
- VISTO** il D.A. n.271 del 23 dicembre 2021 con il quale sono state approvate "Procedure e criteri metodologici per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS) del Piano Urbanistico Generale (PUG) e delle Varianti allo strumento urbanistico vigente in attuazione all'art. 18, comma 6 della legge regionale 13 agosto 2020, n. 19 e ss.mm.ii.;
- VISTA** la legge regionale 15/04/2021, n. 9 "Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2021. Legge di stabilità regionale" e il supplemento ordinario n. 10 "Bilancio di previsione della Regione siciliana per il triennio 2021-2023" (G.U.R.S. n. 17 del 21/04/2021, Parte I), e in particolare l'art. 73 "Commissione tecnica specialistica per il supporto allo svolgimento delle istruttorie per il rilascio di tutte le autorizzazioni ambientali di competenza regionale", con cui è stato disposto sia di aumentare da 30 a 60 del numero di commissari della C.T.S., sia di articolare la medesima C.T.S. in tre Sottocommissioni distinte per materia;
- VISTA** la deliberazione di Giunta Regionale n. 266 del 17/06/2021 "Attuazione legge regionale 15 aprile 2021, n. 9, articolo 73. Commissione Tecnica Specialistica per il supporto allo svolgimento delle istruttorie per il rilascio di tutte le autorizzazioni ambientali di competenza regionale", con cui sono state disciplinate sia l'articolazione della C.T.S. in tre Sottocommissioni distinte per materia (Ambiente - Energia - Pianificazione Territoriale), sia l'organizzazione e la gestione interna delle attività e le modalità di distribuzione dei carichi di lavoro della medesima C.T.S.;
- VISTA** la Deliberazione della Giunta regionale n. 70 del 10 febbraio 2023, recante "Commissione Tecnica Specialistica di cui all'art. 91 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9 e ss.mm.ii. e art. 73 della legge regionale 15 aprile 2021, n. 9, con la quale sono state apprezzate le proposte modificative della CTS in ordine all'articolazione delle Sottocommissioni, ai requisiti di ammissione richiesti per l'individuazione dei componenti, al regolamento di funzionamento ed ai compensi, nei termini ed alle condizioni descritte nella nota assessoriale prot. n.1471/Gab del 9/02/2023, tenuto conto che nell'ambito delle competenze attribuite alla Sottocommissione Pianificazione Territoriale, devono specificarsi quelle relative alle Zone Economiche Speciali (ZES);
- VISTO** il decreto assessoriale n. 194/GAB del 31/05/2023 con il quale è regolato a decorrere dal 01/07/2023 il funzionamento e l'organizzazione della C.T.S.;
- VISTO** il decreto assessoriale n.252 del 06/07/2023 con il quale si è disposto l'entrata in vigore del D.A. n. 194/2023 a decorrere dal 01/08/2023;
- VISTI** i D.A/Gab di nomina dei nuovi componenti della CTS nn.333 del 02/10/2023, 365 del 07/11/2023, 372 e 373 del 09/11/2023;
- VISTA** l'istanza n. 1493, depositata nel Portale Valutazioni Ambientali (prot. ARTA n. 11221 del 05/07/2022) con la quale il comune di Rometta nella sua qualità di Autorità Procedente (di seguito A.P.), ha trasmesso al Dipartimento Urbanistica di questo Assessorato la documentazione riguardante la VAS, ai sensi dell'art. 13 comma 5 del D. Lgs. 152/2006 della proposta di "Variante Prescrizione Esecutiva n.7 - Edilizia turistico ricettiva in località Giampaolo in Rometta Marea", depositando:
- Tav.01_P7 - B1 – Relazione snodo con allegato grafico;
 - Tav.02_P7 - B2 – Schema di atto unilaterale d'obbligo;
 - Tav.03_P7 - B3 – planimetria generale;
 - Tav.04_P7 - Relazione Tecnica;

- Tav.05_P7 - Relazione tecnica impianti autonomi di depurazione;
- Tav.06_P7 – impianto di depurazione e planimetria;
- Tav.07_P7 - Piano Particellare d’esproprio;
- Tav.08_P7 – Previsione di massima delle spese per l’attuazione del piano;
- Tav.09_P7 – Stralcio aerofotogrammetrici, stralcio catastale, stralci P.R.G. e P.P.T. (ambito 9), Prescrizione esecutiva vigente e in variante, suddivisione in lotti;
- Tav.10_P7 – Rilievo su aerofotogrammetria;
- Tav.11_P7 – Planimetria generale e profili;
- Tav.12_P7 – Planivolumetrico;
- Tav.13_P7 - Abaco dei tipi edilizi – tipologia commerciale (lotto 1);
- Tav.14_P7 - Abaco dei tipi edilizi – tipologia commerciale (lotto 1);
- Tav.15_P7 - Abaco dei tipi edilizi – tipologia commerciale (lotto 2);
- Tav.16_P7 – abaco dei tipi edilizi – Ricezione e ristoro – servizio igienico sanitario – cabine spogliatoio (lotto 3);
- Tav.17_P7 – Abaco dei tipi edilizi – gazebo (lotto 3);
- Tav.18_P7 - Abaco dei tipi edilizi – tipologia ricettiva (lotto 5);
- Tav.19_P7 - Abaco dei tipi edilizi – tipologia ricettiva (lotto 5);
- Tav.20_P7 – cronoprogramma;
- Tav.21_P7 - Relazione paesaggistica;
- Tav.22_P7 - Schema convenzione;
- Tav.23_P7 - Rapporto Ambientale (comma 4), sulla scorta degli elementi conoscitivi e valutativi acquisiti dai soggetti competenti e di quanto indicato nell’allegato VI del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.;
- Tav.24_P7 - Sintesi non tecnica comma 5 art.13 del D.Lgs.152/2006 e s.m.i.
- Delibera Consiglio Comunale n.12 del 24.03.2022

VISTA la documentazione di piano ed amministrativa, come depositata e pubblicata nel Portale Valutazioni Ambientali della Regione Siciliana, al codice procedura n. 2120;

DATO ATTO dello svolgimento della fase di scoping, di cui all’art. 13 comma 1 del D.lgs. 152/2006, come integralmente documentato nel Portale delle Valutazioni Ambientali al codice procedura n. 312, come conclusa con la notifica (prot. DRU n. 1834 del 03/02/2021) del parere della CTS n. 12 del 15/01/2021;

VISTA la nota prot. n. 12270 del 22/07/2022 con la quale il DRU al fine di concludere la fase di scoping, ai sensi dell’art.13 comma 1 del D.Lgs. 152/2006, chiedeva il verbale di chiusura delle consultazioni;

VISTA la nota prot. n. 12439 del 26/07/2022 con la quale l’A.P. trasmetteva il verbale di chiusura delle consultazioni della fase di scoping a cui venivano allegati i contributi ricevuti da parte:

- della Soprintendenza BB.CC.AA. di Messina U.O.3 con nota prot. n. 4427 del 05/03/2020;
- della Protezione Civile – Servizio S. 05 – con nota prot. n.11960 del 05/03/2020;

DATO ATTO dello svolgimento delle consultazioni di VAS, secondo le modalità previste dall’art. 14 del D.Lgs. 152/2006, nel periodo dal 12/04/2023 al 27/05/2023, tramite la pubblicazione della documentazione relativa alla proposta di piano, alla VAS nel Portale Valutazioni Ambientali e sul sito dell’A.P., come risultante dalla seguente documentazione:

- avviso pubblico nel Portale delle valutazioni ambientali del 12/04/2023;
- nota prot. n. 5557 del 12/04/2023 del comune di Rometta, acquisita al prot. DRU n. 5841 del 12/04/2023, di pubblicazione dell’avviso, adempimenti per la prosecuzione della procedura di VAS ed invito ai Soggetti Competenti in Materia Ambientale (nel seguito S.C.M.A.) ed al pubblico interessato di far pervenire entro il termine di 45 gg. i propri contributi;

DATO ATTO degli esiti delle consultazioni concluse con l’osservazione/pareri:

- dell’ASP di Messina prot. n.82068 del 25/05/2023 acquisita al prot. DRU n.8246 del 26/05/2023;
- dell’associazione Agriambiente con nota prot. DRU n.7596 del 16/05/2023.

VISTA la nota, prot. DRU n.8866 del 08/06/2023, con la quale l’A.P. informava il Servizio 1 che a conclusione dei 45 gg. non risultavano consegnati via pec l’avviso all’ARPA Messina e ad AGCI, per errati indirizzi, quindi provvedeva a riaprire le consultazioni dal giorno 12/06/2023 ai successivi 45 gg.;

VISTA la nota del Servizio 1 DRU, prot. n. 12179 del 03/08/2023, di conclusione delle consultazioni ex art. 14 del D.Lgs.152/2006 e comunicazione alla C.T.S. di avvenuta pubblicazione nel Portale delle valutazioni ambientali, codice procedura 2120, di tutta la documentazione relativa alla proposta di “Variante Prescrizione Esecutiva n.7 -Edilizia turistico ricettiva in località Giampaolo in Rometta Marea”;

VISTA la nota prot. n. 12269 del 07/08/2023 del comune di Rometta con cui trasmetteva nel Portale Valutazioni Ambientali il verbale di chiusura delle consultazioni ai sensi dell’art. 14 del D.Lgs. 152/2006;

VISTA la nota del Servizio 1 DRU, prot. n. 14499 del 29/09/2023, con la quale si sollecitava la C.T.S. al rilascio del parere di competenza al fine di dare seguito all’iter amministrativo;

VISTA la nota assunta al prot. DRU n. 3861 del 08/03/2024, con la quale sono stati trasmessi al Servizio 1, i pareri approvati dalla C.T.S. nella seduta plenaria del 01/03/2024 tra i quali figura anche il parere n. 101 relativo al procedimento in questione;

ACQUISITO il Parere Conclusivo n. 101, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente Decreto, approvato dalla C.T.S. nella seduta del 01/03/2024, composto di 30 pagine che con riferimento alle previsioni dell’art. 15 del D. Lgs. 152/2006, reso non favorevole in esito alla procedura di Valutazione Ambientale per la proposta di “Variante Prescrizione Esecutiva n.7 -Edilizia turistico ricettiva in località Giampaolo in Rometta Marea”;

RITENUTO sulla base di quanto sopra esposto di poter concludere il procedimento con parere motivato non favorevole (ex art. 15 del D.Lgs. 152/2006) relativamente alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS);

FATTI SALVI i vincoli e gli obblighi derivanti da ogni altra disposizione di legge e senza pregiudizio di eventuali diritti di terzi;

A TERMINE delle vigenti disposizioni

DECRETA

Art.1

Si dispone parere motivato non favorevole, ai sensi e per gli effetti dell’art. 15 del D.Lgs. 152/2006 e successive modifiche e integrazioni, per la procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) riguardante la proposta di “Variante Prescrizione Esecutiva n.7 -Edilizia turistico ricettiva in località Giampaolo in Rometta Marea”, presentato dal comune di Rometta, nella qualità di Autorità Procedente, con le motivazioni di cui al Parere n. 101 reso dalla C.T.S. durante la seduta del 01/03/2024.

Art. 2

Costituiscono parte integrante e sostanziale del presente decreto, il Parere Tecnico Specialistico ambientale n. 101/2024 del 01/03/2024 rilasciato dalla C.T.S., composto di 30 pagine e la relativa nota di trasmissione prot. DRU n. 3861 del 08/03/2024 riportante la dichiarazione dei presenti firmata dal Segretario e dal Presidente della C.T.S., nonché l’attestazione di presenza dei componenti della Commissione, nella quale sono contenute le motivazioni e le considerazioni su cui si fonda la decisione di cui all’art. 1.

Art. 3

Il presente provvedimento è rilasciato esclusivamente per gli aspetti di natura ambientale di cui al D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. ed al D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii. e solo per le previsioni di piano indicate negli elaborati trasmessi a questo Assessorato.

Art. 4

Ai sensi dell’art. 17 comma 1 del D. Lgs. 152/2006, il presente decreto sarà pubblicato integralmente sul sito web istituzionale di questo Assessorato Portale Valutazioni Ambientali del Dipartimento Regionale Urbanistica (<https://si-vvi.regione.sicilia.it>), [Codice di Procedura n. 2120] e, in ossequio all’art. 68 comma 4 della legge regionale n. 21/2014, per esteso nel Portale della Regione Siciliana e per estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana. Il comune di Rometta, nella qualità di Autorità Procedente, provvederà alla pubblicazione del presente Decreto sul proprio sito web istituzionale.

Avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso giurisdizionale dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) entro il termine di giorni 60 (sessanta) dalla sua pubblicazione nella G.U.R.S. o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana entro il termine di giorni 120 (centoventi) dalla medesima data di pubblicazione.

Palermo, 03.04.2024

L'Assessore
Elena Pagana
Firmato



Codice procedura: 2120

Classifica: ME_077_0000001

Proponente: Sviluppo Commerciale Rometta S.R.L.

Autorità Procedente: Comune di Rometta (ME)

Procedimento: Parere VAS Conclusivo art 13, comma 5, del Codice dell' Ambiente

OGGETTO: *“Procedura di valutazione ambientale strategica (ex artt. dal 13 a 18 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.) della Variante Prescrizione Esecutiva n. 7 “Edilizia turistico ricettiva in località Giampaolo in Rometta Marea” Comune di Rometta (ME)”*

PARERE predisposto sulla base della documentazione e delle informazioni che sono state fornite dal Servizio I del Dipartimento Regionale Urbanistica Regione Siciliana e contenute nel nuovo portale.

PARERE COMMISSIONE T.S. n. 101/2024 dell'1/03/2024

VISTA la Direttiva 2001/42/CE del 27 giugno 2001 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente;

VISTA la Direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e semi-naturali, nonché della flora e della fauna selvatiche;

VISTA la Direttiva 2009/147/UE concernente la conservazione degli uccelli selvatici;

VISTO il D.P.R. 8 settembre 1997 n. 357 di attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e semi-naturali, nonché della flora e della fauna selvatiche e s.m.i.;

VISTO il D.A. 30 marzo 2007 “Prime disposizioni d'urgenza relative alle modalità di svolgimento della valutazione di incidenza ai sensi dell'art. 5, comma 5, del D.P.R. 8 settembre 1997 n. 357 e s.m.i.”;

VISTO l'art. 1, comma 3, della L.R. n. 13/07 e l'art. 4 del D.A. n. 245/GAB del 22 ottobre 2007, i quali dispongono che la procedura di valutazione di incidenza è di competenza dell'Assessorato Regionale del Territorio e dell' Ambiente;

VISTO il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante “Norme in materia ambientale” e ss.mm.ii. ed in particolare **LETTO** l'articolo 6, comma 3: *“Per i piani e i programmi di cui al comma 2 che determinano l'uso di piccole aree a livello locale e per le modifiche minori dei piani e dei programmi di cui al comma 2, la valutazione ambientale è necessaria qualora l'autorità competente valuti che producano impatti significativi sull'ambiente, secondo le disposizioni di cui all'articolo 12 e tenuto conto del diverso livello di sensibilità ambientale dell'area oggetto di intervento”* ed il successivo comma 3-bis: *“L'autorità competente valuta, secondo le disposizioni di cui all'articolo 12, se i piani e i programmi, diversi da quelli di cui al comma 2, che definiscono il quadro di riferimento per l'autorizzazione dei progetti, producano impatti significativi sull'ambiente”*;

VISTA la Legge Regionale 3 maggio 2001, n. 6, articolo 91 e s.m.i. recante norme in materia di autorizzazioni ambientali di competenza regionale;

VISTA la Legge Regionale 7 maggio 2015, n. 9: “Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2015. Legge di stabilità regionale”, ed in particolare l'articolo 91 recante “Norme in materia di autorizzazioni ambientali di competenza regionale”;



VISTO il Decreto del Presidente della Regione n. 23 del 8 Luglio 2014, concernente il “Regolamento della Valutazione Ambientale Strategica (VAS) di piani e programmi nel territorio della Regione Siciliana”;

VISTA la Delibera di Giunta 26/02/2015, n. 48 concernente “Competenze in materia di rilascio dei provvedimenti di Valutazione Ambientale Strategica (VAS), di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) e di Valutazione di Incidenza Ambientale (VINCA)”, che individua l’Assessorato Regionale del territorio e dell’Ambiente Autorità Unica Ambientale, con l’eccezione dell’emanazione dei provvedimenti conclusivi relativi alle istruttorie di cui all’art. 1, comma 6, della L.R. 09/01/2013, n. 3;

VISTO l’atto di indirizzo assessoriale n. 1484/Gab dell’11 marzo 2015 e ss.mm.ii.;

VISTA la nota prot. n. 12333 del 16/03/2015 con la quale il Dirigente Generale del Dipartimento dell’Ambiente impartisce le disposizioni operative in attuazione della Delibera di Giunta n. 48 del 26/02/2015;

VISTA la Delibera di Giunta regionale 21/07/2015 n. 189 concernente: “Commissione Regionale per le Autorizzazioni Ambientali di cui all’art. 91 della Legge Regionale 7 maggio 2015, n. 9 - Criteri per la costituzione-approvazione”, con la quale la Giunta Regionale, in conformità alla proposta dell’Assessore Regionale per il Territorio e l’Ambiente, di cui alla nota n. 4648 del 13/07/2015 (Allegato “A” alla delibera), ha approvato i criteri per la costituzione della citata Commissione Tecnica Specialistica per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale;

VISTO il D.A. n. 207/GAB del 17/05/2016 di istituzione della Commissione Tecnica Specialistica per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale, applicativo dell’art. 91 della L.R. 7 maggio 2015 n. 9, così come integrato dall’art. 44 della L.R. 17 marzo n. 3 e dei criteri fissati dalla Giunta Regionale con Delibera n. 189 del 21 luglio 2015;

VISTO il D.A. n. 265/GAB del 15.12.2021, che disciplina il funzionamento della CTS;

VISTO il D.A. n. 311/GAB del 23 luglio 2019, con il quale si è preso atto delle dimissioni dei precedenti componenti della Commissione Tecnica Specialistica (C.T.S.) e contestualmente sono stati nominati il Presidente e gli altri componenti della C.T.S.;

VISTO il D.A. n. 318/GAB del 31 luglio 2019 di ricomposizione del Nucleo di coordinamento e di nomina del vicepresidente;

VISTO il D.A. n. 414/GAB del 19 dicembre 2019 di nomina di n. 4 componenti della CTS, in sostituzione di membri scaduti;

VISTO il D.A. n. 285/GAB del 3 novembre 2020, di nomina del Segretario della CTS;

VISTO il D.A. n. 19/GAB del 29 gennaio 2021 di nomina di nn. 5 componenti della CTS, in sostituzione di membri scaduti o dimissionari, di integrazione del Nucleo di coordinamento e di nomina del nuovo vicepresidente;

VISTO il D.A. n. 265/GAB del 15 dicembre 2021 che regola il funzionamento di C.T.S. per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale che ha sostituito il D.A. n. 57/GAB del 28 febbraio 2020, pertanto abrogato;

VISTO il D.A. n. 273/GAB del 29 dicembre 2021 di nomina di nn. 30 componenti ad integrazione dei membri già nominati di CTS e di nomina di ulteriori due membri del nucleo di coordinamento;

VISTO il D.A. n. 116 del 27.05.2022 di nomina di n. 5 componenti ad integrazione della CTS



VISTO il D.A. n°170 del 26 luglio 2022 con il quale è prorogato senza soluzione di continuità fino al 31 dicembre 2022 l'incarico a 21 componenti della Commissione Tecnica Specialistica per il supporto allo svolgimento delle istruttorie per il rilascio di tutte le autorizzazioni ambientali di competenza regionale, modificando, altresì, il Nucleo di Coordinamento con nuovi componenti;

VISTO il D.A. n 310 del 28/12/2022 di ricomposizione del nucleo di coordinamento e di nomina del nuovo presidente della CTS;

VISTO il D. A. n. 06/Gab del 13.01.2023 con il quale è stata riformulata, in via transitoria, la composizione del Nucleo di Coordinamento;

VISTO il D.A. n. 194/GAB del 31/05/2023 che revoca il D.A. n. 265/GAB del 15/12/2022 e attualizza l'organizzazione della CTS, in linea con le previsioni delle recenti modifiche normative ed in conformità alle direttive della Giunta Regionale

VISTO il D.A. n. 282/GAB del 09/08/2023 con il quale il Prof. Avv. Gaetano Armao è stato nominato Presidente della CTS;

VISTO il D.A. n. 284/GAB del 10/08/2023 con il quale sono stati confermati in via provvisoria i tre coordinatori del nucleo della CTS;

VISTO il D.A. n. 333 del 2/10/2023 con il quale sono stati nominati ventitre nuovi componenti della Commissione Tecnica Specialistica ai sensi della legge regionale 7 maggio 2015 n. 9 e ss.mm.ii.;

RILEVATO che con DDG n. 195 del 26/3/2020 l'Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente della Regione Siciliana ha approvato il Protocollo d'intesa con ARPA Sicilia, che prevede l'affidamento all'istituto delle verifiche di ottemperanza dei provvedimenti di valutazione ambientale di competenza regionale relative alle componenti: atmosfera; ambiente idrico (limitatamente agli aspetti qualitativi); suolo e sottosuolo; radiazioni ionizzanti e non; rumore e vibrazione;

LETTO il citato protocollo d'intesa e le allegate Linee-guida;

VISTA l'istanza acquisita al protocollo ARTA n. 11221 del 05/07/2022, con la quale l'A.P. ha comunicato l'attivazione della procedura di Valutazione Ambientale Strategica ai sensi dell'art. 13 comma 5 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii per la Variante della Prescrizione esecutiva n.7 "Edilizia turistico ricettiva in località Giampaolo in Rometta Marea".

VISTA la nota prot. 12270 del 22/07/2022, con la quale il DRU, "al fine di concludere la fase di consultazione ai sensi dell'art. 13, comma 1 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. e poter dare avvio all'istruttoria per la fase di consultazione prevista ai sensi dell'art. 13, comma 5 e art. 14 del medesimo decreto", ha invitato il Comune di Rometta "a depositare nel Portale Regionale per le Valutazioni Ambientali SI-VVI il suddetto verbale e a trasmetterne copia anche a mezzo pec all'indirizzo [dipartimento.urbanistica@certmail.regione.sicilia.it](mailto:urbanistica@certmail.regione.sicilia.it)".

VISTA la nota prot. n. 14847 del 15.09.2022 con la quale l'Assessorato ha individuato i soggetti competenti in materia ambientale ed il pubblico interessato, da informare dell'avvenuta pubblicazione dell'avviso al pubblico previsto dall'art. 13 comma 5 del Codice dell'Ambiente.

VISTO il verbale di chiusura delle consultazioni nell'ambito del quale l'A.P. fra l'altro: (i) ha richiamato i pareri acquisiti, riguardanti segnatamente "la nota 4427 del 05.03.2020 della Soprintendenza BB.CC.AA., Unità Operativa 3 – sezione Beni Paesaggistici e Demoetnoantropologici di Messina", la "nota 11960/s.05.01/DRPC Sicilia del 05.03.2020 della Protezione Civile – Servizio S.05 Rischio antropico e



ambientale – Unità Operativa S.05.01 Unità per il rischio ambientale” e la “nota 1834 del 03.02.2021 dell’Assessorato Territorio ed Ambiente, Dipartimento Urbanistica, servizio 1, con la quale è stato trasmesso il parere n.12 del 15.01.2021 espresso dalla C.T.S.”; (ii) ha preso atto che “sono pervenuti solo tre contributi, come sopra meglio specificati, e di cui si terrà conto nella redazione del Rapporto Ambientale

PRESO ATTO della pubblicazione della documentazione sul sito *web* del Dipartimento regionale dell’ambiente (SI-VVI) per come nominati dall’A.P.:

- Tav.01_P7 - B1 – Relazione snodo con allegato grafico;
- Tav.02_P7 - B2 – Schema di atto unilaterale d’obbligo;
- Tav.03_P7 - B3 – planimetria generale;
- Tav.04_P7 - Relazione Tecnica;
- Tav.05_P7 - Relazione tecnica impianti autonomi di depurazione;
- Tav.06_P7 – impianto di depurazione e planimetria;
- Tav.07_P7 - Piano Particellare d’esproprio;
- Tav.08_P7 – Previsione di massima delle spese per l’attuazione del piano;
- Tav.09_P7 – Stralcio aerofotogrammetrici, stralcio catastale, stralci P.R.G. e P.P.T. (ambito 9), Prescrizione esecutiva vigente e in variante, suddivisione in lotti;
- Tav.10_P7 – Rilievo su aerofotogrammetria;
- Tav.11_P7 – Planimetria generale e profili;
- Tav.12_P7 – Planivolumetrico;
- Tav.13_P7 - Abaco dei tipi edilizi – tipologia commerciale (lotto 1);
- Tav.14_P7 - Abaco dei tipi edilizi – tipologia commerciale (lotto 1);
- Tav.15_P7 - Abaco dei tipi edilizi – tipologia commerciale (lotto 2);
- Tav.16_P7 – abaco dei tipi edilizi – Ricezione e ristoro – servizio igienico sanitario – cabine spogliatoio (lotto 3);
- Tav.17_P7 – Abaco dei tipi edilizi – gazebo (lotto 3);
- Tav.18_P7 - Abaco dei tipi edilizi – tipologia ricettiva (lotto 5);
- Tav.19_P7 - Abaco dei tipi edilizi – tipologia ricettiva (lotto 5);
- Tav.20_P7 – cronoprogramma;
- Tav.21_P7 - Relazione paesaggistica;
- Tav.22_P7 - Schema convenzione;
- Tav.23_P7 - Rapporto Ambientale (comma 4), sulla scorta degli elementi conoscitivi e valutativi acquisiti dai soggetti competenti e di quanto indicato nell’allegato VI del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.;
- Tav.24_P7 - Sintesi non tecnica comma 5 art.13 del D.Lgs.152/2006 e s.m.i.
- Delibera Consiglio Comunale n.12 del 24.03.2022

PRESO ATTO dell’ulteriore documentazione depositata nella Sezione “integrazioni” riguardante nello specifico gli elaborati attinenti alle seguenti tematiche per come indicate sul portale SIVVI (fra parentesi la data del relativo deposito).

-Trasmissione verbale chiusura fase di consultazione art.13 c. 1 (25/07/2022);

- lo schema di avviso pubblico predisposto per la pubblicazione in GURS parte II e III prevista per il 24/03/2023 (22/02/2023);

- Pubblicazione avviso al pubblico relativo al “Procedimento di Valutazione Ambientale Strategica e di approvazione della variante prescrizione esecutiva n. 7 - Edilizia Turistico Ricettiva in località Giampaolo in Rometta Marea” - Avvio della pubblicazione e consultazione ai sensi dell’art. 14 del D.L.gs n. 152/2006



(12/04/2023)

- Trasmissione verbale di chiusura fase di consultazione art. 14 Dlgs 152/2006 e s.m.i. (18/08/2023).

CONSIDERATO E VALUTATO che con nota prot. N. 0004427 del 05/03/2020 della Soprintendenza BB.CC.AA. di Messina – acquisita nell’ambito del procedimento ex art. 13, comma 1, del Codice dell’Ambiente –la predetta Amministrazione ha formulato le seguenti osservazioni sui contenuti della documentazione in consultazione:

- *il Rapporto Preliminare Ambientale (R.P.A.) non fa alcune menzione del Piano Paesaggistico dell’Ambito 9 della provincia di Messina; viene invece citato nella Relazione Paesaggistica, ma senza la presa d’atto della nuova adozione del Piano disposta con D.A. n. 090 del 23/10/2019 così come approvato con D.A. n. 6682 del 29/12/2016 e con le modifiche di cui al verbale del 17/09/2019 dell’Osservatorio regionale per la qualità del Paesaggio;*

- *nel R.P.A. non vi è alcun riferimento alla nota soprintendenziale prot. n. 007725 del 28.12.2017 e in particolare alle condizioni ivi espresse inerenti alla modalità di posa delle linee e reti di distribuzione e alla sistemazione a verde delle aree per limitare l’impatto delle opere;*

- *nel paragrafo 10 "Forme di mitigazione degli impatti sul paesaggio e sulle componenti ambientali vegetazione e fauna " R.P.A. non si fa cenno alla G.U.R.S. 18 agosto 2000, n. 38 - Criteri per l’individuazione delle formazioni rupestri, riparia/i e della macchia mediterranea;*

- *Le tavole, in particolare la P7/03 - planimetria generale e profili, sembrano non coincidere con quelle a suo tempo trasmesse dalla ditta con nota prot. 0012153 del 19.12.2017;*

- *nel documento "Relazione Paesaggistica" non sono presenti, pur se menzionati con numeri e didascalie, gli elaborati fotografici; in particolare alle foto n. 6 e 7 vengono citate delle alberature d’alto fusto e alle foto 8 e 9 una residuale area degli antichi canneti una volta a protezione degli agrumeti. Si rammenta che la rappresentazione fotografica dello stato dei luoghi ante operam, è uno strumento fondamentale per comprendere il contesto paesaggistico dell’area di intervento;*

CONSIDERATO E VALUTATO che, con nota 1960/s.05.01/DRPC Sicilia del 05.03.2020, la Protezione Civile – Servizio S.05 Rischio antropico e ambientale – Unità Operativa S.05.01 Unità per il rischio ambientale ha rappresentato quanto segue:

“dalla consultazione del P.A.I. (Piano di Assetto Idrogeologico), è stata rilevata una criticità in prossimità del Torrente Saponara (Piani di Assetto Idrogeologico) Bacino idrografico del Torrente Saponara (002), Carta della Pericolosità idraulica n. 03- 588140 - Sito di Attenzione 002-E01. Considerato che con l’intervento previsto le aree, che si trovano giusto in adiacenza del Torrente Saponara, saranno parzialmente impermeabilizzate con conseguente possibile incremento de deflusso di ruscellamento superficiale, si invita codesta Amministrazione a porre particolare attenzione affinché sia valutato correttamente il rischio idraulico in occasione di eventi meteorici significativi”.

CONSIDERATO E VALUTATO che con parere n. 12/2021 del 15/01/2021 – reso nell’ambito del procedimento ex art. 13, comma 1, del Codice dell’Ambiente – questa CTS ha fornito “*le seguenti indicazioni per l’elaborazione del Rapporto Ambientale (RA), strutturate in riferimento alle categorie di informazioni previste nell’Allegato VI alla parte Seconda del D.Lgs. 152/2006:*

1. Illustrazione dei contenuti, degli obiettivi principali del piano.

Nel RA devono essere descritti in modo dettagliato oltre che i contenuti e le motivazioni della proposta di variante alle prescrizione esecutive in oggetto anche gli obiettivi di sostenibilità che essa intende perseguire.



Nel RA dovranno essere affrontate le criticità e le osservazioni evidenziate dalla Soprintendenza di Messina nella nota prot. n. 4427 del 05/03/2020;

Inoltre è necessario approfondire nel RA le motivazioni che hanno portato la cubatura complessiva prevista dalla Prescrizione Esecutiva n. 7 del PRG, dagli originari mc. 80.258 approvati nel 2005 a mc. 121.600 secondo quanto proposto dalla variante in oggetto;

2. Rapporto con altri pertinenti piani o programmi, qualsiasi problema ambientale esistente, pertinente al piano, ivi compresi quelli relativi ad aree di particolare rilevanza ambientale, culturale e paesaggistica.

Nel RA deve essere redatto un dettagliato quadro di riferimento programmatico che consenta di definire il rapporto tra le strategie e gli obiettivi del piano con quelli degli strumenti di pianificazione vigenti nel territorio comunale a livello nazionale, regionale, provinciale e di area vasta.

A titolo indicativo e non esaustivo si indicano alcuni dei piani da analizzare:

- Piano Paesaggistico dell'Ambito 9 ricadente nella provincia Messina adottato con D.A. n. 090 del 23 ottobre 2019;
- Piano stralcio di bacino per l'Assetto Idrogeologico (PAI);
- Piano di Gestione del Rischio Alluvioni del distretto idrografico della Sicilia;
- Rapporto preliminare rischio idraulico in Sicilia;
- Programma triennale di Sviluppo Turistico Regionale 2019/2021;
- Piano Strategico Regionale di Sviluppo turistico 2019/2023;
- Piano Regionale dei Trasporti;
- Piano Energetico Ambientale Regione Siciliana (P.E.A.R.S.);
- Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti;
- GAL dei Peloritani;
- Piano Strategico del comune di Rometta;
- Piano di Utilizzo del Demanio Marittimo (PUDM);
- Piano di Azione per l'Energia Sostenibile e il Clima (PAESC) del comune di Rometta (se approvato);
- Piano Comunale di Protezione Civile;

Il RA dovrà inoltre tenere conto dei Protocolli e delle Agende Internazionali sull'Ambiente e sull'adattamento ai cambiamenti climatici nonché delle Direttive, delle Decisioni, degli Orientamenti e delle raccomandazioni dell'UE, della Strategia Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile 2030 (SNSvS), della Strategia Nazionale per la Biodiversità, della Strategia Nazionale di adattamento ai cambiamenti climatici e di tutti i pertinenti riferimenti strategici e dei relativi obiettivi internazionali ed europei per la sostenibilità ambientale, associabili alle tematiche selezionate, nonché della loro considerazione nella proposta di Variante delle Prescrizioni Esecutive in oggetto.

Nel R.A. dovrà essere effettuata una adeguata verifica di coerenza sia rispetto alle indicazioni ed agli obiettivi di sostenibilità che provengono sia dai vigenti strumenti di pianificazione di livello comunale e sovracomunale e sia da programmi e strategie definite a livello nazionale ed europeo. (coerenza esterna)

Nel R.A. dovrà essere effettuata una adeguata verifica di coerenza delle azioni proposte dalla variante rispetto agli obiettivi di sostenibilità ambientale che la variante di piano intende perseguire (coerenza interna).

3. Aspetti pertinenti dello stato attuale dell'ambiente e sua evoluzione probabile senza l'attuazione del piano e caratteristiche ambientali, culturali e paesaggistiche delle aree che potrebbero essere significativamente interessate.

Nel Rapporto Ambientale bisogna analizzare e descrivere in maniera più approfondita il cosiddetto scenario "0" corrispondente allo stato attuale dell'area di interesse e della sua evoluzione nell'ipotesi di non attuazione della proposta in oggetto;

Nel quadro conoscitivo ambientale del Rapporto Ambientale per la caratterizzazione delle componenti ambientali sono necessari alcuni aggiornamenti ed integrazioni utilizzando anche gli indicatori ambientali secondo il modello DPSIR e sulla base delle Linee Guida elaborate a livello nazionale da ISPRA "Linee Guida per la caratterizzazione delle componenti ambientali a supporto della valutazione e redazione dei documenti



della VAS". Infatti la caratterizzazione delle componenti ambientali all'interno del RAP, risulta carente e poco approfondita nella descrizione a scala locale.

In particolare le analisi dello stato dell'ambiente per componenti ambientali devono il più possibile esplicitare lo stato attuale, il trend, e gli elementi di maggiore criticità ambientali del territorio e fare riferimento alla scala della Variante urbanistica e/o al rapporto con il territorio limitrofo. In particolare dovranno inoltre essere effettuati nel RA degli approfondimenti sulle seguenti componenti ambientali.

Paesaggio.

Integrare la caratterizzazione di questa componente con quanto contenuto nel citato Piano Paesaggistico della provincia di Messina;

Acqua

Nel RA dovranno essere approfondite le tematiche connesse alla classificazione di "sito di attenzione idraulica" dell'area di intervento nel Piano di Gestione del Rischio Alluvioni della Sicilia.

Al fine di definire il ciclo dell'acqua all'interno dell'area di intervento, in aggiunta a quanto già dichiarato nel RPA, bisogna:

- approfondire la stima della domanda di risorsa idrica necessaria per la proposta di variante, tenendo conto che durante il periodo estivo la domanda complessiva si incrementa fortemente;
- analizzare e stimare l'offerta della risorsa idrica presente nell'area;
- determinare il rapporto domanda/offerta della risorsa idrica;
- stimare la quantità di acque reflue, bianche e nere, prodotte nell'area di intervento dalle attività commerciali e turistico ricettive al fine di valutarne la coerenza con il sistema ambientale presente, con la vulnerabilità degli acquiferi e con l'impianto di depurazione del comune di Rometta.

E' necessario inoltre approfondire la tematica inerente al principio dell'invarianza idraulica soprattutto nei casi di trasformazione di superfici permeabili in superfici impermeabili, tenendo conto degli indirizzi riportati nella nota dell'Autorità di Bacino Distretto Idrografico della Sicilia prot. n. 6834 del 11/10/2019 in materia di invarianza idraulica.

Suolo

Per la caratterizzazione della componente suolo dovrà essere stimato il consumo di suolo complessivo sia allo scenario zero e sia a seguito dell'attuazione della proposta di variante in oggetto riferito a livello di territorio comunale ed a livello d'ambito della fascia costiera (computato in termini di superficie e in percentuale).

Fauna

E' necessario integrare ed approfondire la caratterizzazione di questa componente ambientale soprattutto per quanto riguarda l'avifauna, in considerazione che il sito di intervento si trova lungo una delle direttrici di spostamento migratorio dell'avifauna, infatti ad appena 500 metri si trova la Zona di protezione Speciale ITA030042, e dell'affermazione contenuta nel par. 10 del RPA che "Per ciò che riguarda la componente avifaunistica della zona, l'impatto è rilevante, in quanto viene ridotta considerevolmente la superficie utilizzata come "home range" (superfici impiegate per l'espletamento delle funzioni vitali: riposo, alimentazione, rifugio, riproduzione) dalle varie specie di passeriformi".

Bisogna anche analizzare gli impatti sulla fauna presente nell'area della Variante.

Vegetazione e flora e Biodiversità

Occorre una caratterizzazione specifica degli aspetti vegetazionali presenti all'interno dell'area oggetto di variante ai fini della tutela della biodiversità;

Nel RPA non è presente alcun riferimento all'area boscata individuata ai sensi del D.Lgs 227/2001 dalla Carta Forestale della Regione siciliana e ricadente nel contesto 11c. Paesaggio dei territori coperti da vegetazione di interesse forestale) Art. 31 delle Norme di Attuazione del Piano Paesaggistico dell'Ambito 9 della Provincia di Messina.

Energia

Descrizione dei consumi energetici nel complesso dell'area di intervento e stimare eventuali andamenti (incrementi o decrementi) a seguito di realizzazione della variante di piano.



Inquinamento acustico

Effettuare la caratterizzazione acustica dell'area di interesse ex- ante ed ex-post per meglio valutare gli effetti dovuti all'incremento del traffico veicolare e delle attività svolte all'interno dell'area commerciale/turistica; Si evidenzia che si tratta di un'area dove il clima acustico è già influenzato dai flussi veicolari dell'autostrada ME-PA, dalla SS 113 e dalla Ferrovia ME-PA.

Attività turistiche

Stimare la domanda potenziale di flusso turistico e la relativa offerta delle strutture nel comprensorio di riferimento.

Sistema della mobilità e dei trasporti

Il RPA non esegue un'analisi previsionale dei flussi origine-destinazione degli utenti potenziali provenienti dall'ambito territoriale nord orientale della provincia di Messina. Tale analisi, da includere nel RA, è fondamentale per poter consentire di valutare il corretto dimensionamento delle attività da insediare nell'area oggetto di variante.

Nel RA si dovranno integrare ed approfondire le alterazioni dei carichi veicolari gravanti sulla viabilità esistente e su quella progetto indotti dall'attuazione della variante urbanistica, data la valenza sovracomunale dell'intervento da realizzare;

Manca la verifica/calcolo della funzionalità della prevista modifica dello svincolo all'uscita del casello dell'autostrada ME-PA e la SS 113 a seguito dell'incremento di automezzi in transito da e verso il centro commerciale che soprattutto in periodo estivo si sommano ai flussi turistico-vacanzieri che già adesso creano notevoli ingorghi nell'area. "Nel periodo estivo la viabilità esistente mostra le proprie carenze e diventa insufficiente rispetto all'enorme traffico veicolare che si registra nella frazione di Rometta Marea, in cui si raggiungono oltre 15.000 cittadini "residenti estivi" in aggiunta ai 5.000 residenti stabili. Pertanto, l'Amministrazione comunale si sta impegnando a portare avanti iniziative atte ad evitare il pesante intasamento veicolare che si registra sia allo sbocco autostradale di Rometta che lungo l'asse viario della S.S.113". (tratto dal Piano Strategico di Rometta, pag. 24)

4. Possibili impatti significativi sull'ambiente, compresi aspetti quali la biodiversità, la popolazione, la salute umana, la flora e la fauna, il suolo, l'acqua, l'aria, i fattori climatici, i beni materiali, il patrimonio culturale, anche architettonico e archeologico, il paesaggio e l'interrelazione tra i suddetti fattori.

Sulla base dei risultati emersi nell'analisi di contesto dovrà essere inserito un capitolo specifico nel RA dedicato alla definizione e descrizione dei possibili effetti significativi sulle componenti ambientali, utilizzando le metodiche classiche per la individuazione, stima e valutazione degli impatti. In particolare si evidenzia per le componenti acqua, vegetazione, fauna e biodiversità, poiché la variante prevede di far defluire i reflui dagli impianti di depurazione ad ossidazione all'interno dell'alveo del vicino torrente Saponara, corpo idrico superficiale spesso in secca nel periodo estivo, dovranno essere approfonditi e valutati i possibili impatti ambientali sull'ambiente fluviale ed i possibili rischi igienico-sanitari, nella condizione di scarico nel letto del torrente in secca (stagnazione delle acque reflue, impaludamento del terreno ecc).

Nel RA si dovranno analizzare i potenziali impatti dell'impianto di scarico dei reflui dell'area di intervento sul corpo recettore del torrente Saponara per evitare alcuni problemi connessi direttamente con la progettazione dei manufatti di scarico, ovvero:

- che lo scarico non produca erosioni nel corpo recettore (torrente Saponara);*
- che l'opera di scarico sia stabile anche con le massime portate scaricate e in relazione alle vicende del corpo idrico recettore. In particolare deve essere verificata la stabilità delle sponde del corpo idrico qualora risultasse che tali sponde possano subire evoluzioni, di origine naturale o indotte dalla stessa opera di scarico o da altri interventi, devono essere progettati i necessari interventi di stabilizzazione;*
- che il liquame venga scaricato in modo da non ristagnare o sedimentare localmente, e da essere il più rapidamente possibile diluito nella massa idrica.*

Nel RA devono essere stimati gli eventuali impatti cumulativi determinati dalla sommatoria degli effetti della variante insieme alle altre attività già in essere o in previsione nell'area di influenza del sito.



5. Misure previste per impedire, ridurre e compensare nel modo più completo possibile gli eventuali impatti negativi significativi sull'ambiente dell'attuazione del piano.

Dovranno essere definite le misure che saranno adottate per mitigare e/o compensare eventuali impatti ambientali negativi significativi a seguito dell'attuazione della variante di piano evidenziati nella fase valutativa di cui al punto precedente.

6. Sintesi delle ragioni della scelta delle alternative individuate e una descrizione di come è stata effettuata la valutazione.

Dovrà essere effettuata l'analisi delle alternative e dal confronto tra le diverse e possibili alternative dovrà emergere quella ambientalmente più sostenibile. Dovranno essere chiaramente esplicitate le ragioni che hanno portato alla scelta e come la stessa confermi gli obiettivi di sostenibilità ambientale della variante.

Nel R.A. dovrà essere data evidenza di come la proposta di variante contribuisca alla sostenibilità ambientale e agli obiettivi degli strumenti a tutela dell'ambiente richiamati; dovrà essere indicato e descritto come le strategie e le performance ambientali individuate siano confluite nell'articolazione del quadro di riferimento progettuale.

7. Eventuali difficoltà incontrate nella raccolta delle informazioni richieste.

Nel RA è necessario che siano specificate le eventuali difficoltà incontrate nella raccolta dei dati e delle informazioni necessari alla definizione del rapporto ambientale e di quali iniziative siano messe in atto per superare tali difficoltà.

8. Descrizione delle misure previste in merito al monitoraggio e controllo degli impatti ambientali significativi derivanti dall'attuazione del piano o del programma proposto definendo, in particolare, le modalità di raccolta dei dati e di elaborazione degli indicatori necessari alla valutazione degli impatti, la periodicità della produzione di un rapporto illustrante i risultati della valutazione degli impatti e le misure correttive da adottare.

Il Rapporto ambientale dovrà individuare ed elencare in maniera puntuale ed esaustiva l'intero set degli indicatori per l'analisi di contesto collegati agli obiettivi di sostenibilità, gli indicatori di processo che misurano il grado di attuazione delle azioni di piano e gli indicatori di efficacia che misurano il contributo delle azioni del piano alle variazioni del contesto.

Per ciascun obiettivo di sostenibilità del piano è necessario definire i target di riferimento a breve, medio e lungo periodo.

Al fine dell'evidenza della sostenibilità e dell'adattività della proposta di variante di Piano, nel RA dovrà essere dettagliato come il rapporto di coerenza tra gli obiettivi ambientali della pianificazione e della programmazione gerarchicamente preordinata e gli obiettivi e le azioni della proposta di Piano, abbia definito il set di indicatori di prestazione e talora di "risposta".

Gli indicatori di monitoraggio dovranno essere definiti, aggiornati ed integrati con tutti gli indicatori che discendono dalla specifica proposta di variante di Piano, prendendo a riferimento i numerosi Manuali e Linee guida prodotti da ISPRA sulla VAS e altri riferimenti come ad esempio: gli indicatori della Strategia sulla Sostenibilità 2030, come rielaborati e disaggregati da ISTAT - aggiornamento e l'ampliamento delle disaggregazioni degli indicatori utili alla misurazione dello sviluppo sostenibile e al monitoraggio dei suoi obiettivi del 2019 - (cfr anche Rapporto sugli SDGs.); gli indicatori di efficacia ambientali contenuti nel Documento COM(2018) - Proposta di Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio per la Programmazione 2021-2027; il set degli indicatori contenuti nella Strategia nazionale per la biodiversità 2013 e nel Piano Nazionale per l'Adattamento ai Cambiamenti Climatici.

Il Piano di Monitoraggio Ambientale dovrà essere redatto utilizzando, tra gli altri riferimenti e documenti disponibili, il contributo ISPRA "Indicazioni metodologiche e operative per il monitoraggio VAS", che suggerisce modelli e tempistica dei report strutturati come segue:

- o un rapporto sintetico, che verifichi il grado di raggiungimento degli obiettivi di piano e le eventuali necessità di riorientamento e le principali variazioni di scenario, in particolare per quegli aspetti territoriali ritenuti critici; il rapporto sintetico potrebbe essere predisposto con cadenza regolare, ad esempio annuale;*



- un rapporto completo, che aggiorni lo scenario di riferimento (descrizione dell'evoluzione delle condizioni normative, delle politiche e delle strategie ambientali, l'analisi di piani, programmi, progetti attivi sul territorio di riferimento del piano, il popolamento e l'aggiornamento delle proiezioni degli indicatori di contesto ambientale), verifichi il grado di raggiungimento di tutti gli obiettivi di piano e il contributo agli obiettivi di sostenibilità generali; il rapporto completo potrebbe essere predisposto con periodicità maggiore ad esempio triennale o quinquennale;
- eventuali rapporti straordinari che potrebbero essere elaborati in occasioni particolarmente rilevanti (varianti di piano importanti, modifiche legislative, ecc.)”

9. Sintesi non tecnica delle informazioni di cui alle lettere precedenti.

La Sintesi non Tecnica del Rapporto Ambientale (art. 13 comma 5 del D.Lgs. 152/2006) dovrà essere redatta secondo quanto indicato nelle relative “Linee Guida per la predisposizione della Sintesi non Tecnica del Rapporto Ambientale” predisposte del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Direzione per le Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali.

CONSIDERATO E VALUTATO che, secondo quanto emerge dalla normativa di riferimento: (i) «Sulla base di un rapporto preliminare sui possibili impatti ambientali significativi, anche transfrontalieri, dell'attuazione del piano o programma, il proponente e/o l'autorità procedente entrano in consultazione, sin dai momenti preliminari dell'attività di elaborazione di piani e programmi, con l'autorità competente e gli altri soggetti competenti in materia ambientale, al fine di definire la portata ed il livello di dettaglio delle informazioni da includere nel rapporto ambientale (...)» (art. 13, comma 1, del Codice dell’Ambiente); (ii) «Nel rapporto ambientale debbono essere individuati, descritti e valutati gli impatti significativi che l'attuazione del piano o del programma proposto potrebbe avere sull'ambiente e sul patrimonio culturale, nonché le ragionevoli alternative che possono adottarsi in considerazione degli obiettivi e dell'ambito territoriale del piano o del programma stesso. L'allegato VI al presente decreto riporta le informazioni da fornire nel rapporto ambientale a tale scopo, nei limiti in cui possono essere ragionevolmente richieste, tenuto conto del livello delle conoscenze e dei metodi di valutazione correnti, dei contenuti e del livello di dettaglio del piano o del programma» (art. 13, comma 4, primo periodo, del Codice dell’Ambiente); (iii) «Il Rapporto ambientale dà atto della consultazione di cui al comma 1 ed evidenzia come sono stati presi in considerazione i contributi pervenuti» (art. 13, comma 4, primo periodo, del Codice dell’Ambiente).

CONSIDERATO E VALUTATO che le previsioni dell’Allegato VI alla Parte II del Codice dell’Ambiente – richiamato dalle disposizioni prima citate – chiarisce ulteriormente che: “Le informazioni da fornire con i rapporti ambientali che devono accompagnare le proposte di piani e di programmi sottoposti a valutazione ambientale strategica sono:

- a) illustrazione dei contenuti, degli obiettivi principali del piano o programma e del rapporto con altri pertinenti piani o programmi;
- b) aspetti pertinenti dello stato attuale dell’ambiente e sua evoluzione probabile senza l’attuazione del piano o del programma;
- c) caratteristiche ambientali, culturali e paesaggistiche delle aree che potrebbero essere significativamente interessate;
- d) qualsiasi problema ambientale esistente, pertinente al piano o programma, ivi compresi in particolare quelli relativi ad aree di particolare rilevanza ambientale, culturale e paesaggistica, quali le zone designate come zone di protezione speciale per la conservazione degli uccelli selvatici e quelli classificati come siti di importanza comunitaria per la protezione degli habitat naturali e dalla flora e della fauna selvatica, nonché i territori con produzioni agricole di particolare qualità e tipicità, di cui all’articolo 21 del decreto legislativo



18 maggio 2001, n. 228;

e) obiettivi di protezione ambientale stabiliti a livello internazionale, comunitario o degli Stati membri, pertinenti al piano o al programma, e il modo in cui, durante la sua preparazione, si è tenuto conto di detti obiettivi e di ogni considerazione ambientale;

f) possibili impatti significativi sull'ambiente, compresi aspetti quali la biodiversità, la popolazione, la salute umana, la flora e la fauna, il suolo, l'acqua, l'aria, i fattori climatici, i beni materiali, il patrimonio culturale, anche architettonico e archeologico, il paesaggio e l'interrelazione tra i suddetti fattori. Devono essere considerati tutti gli impatti significativi, compresi quelli secondari, cumulativi, sinergici, a breve, medio e lungo termine, permanenti e temporanei, positivi e negativi;

g) misure previste per impedire, ridurre e compensare nel modo più completo possibile gli eventuali impatti negativi significativi sull'ambiente dell'attuazione del piano o del programma;

h) sintesi delle ragioni della scelta delle alternative individuate e una descrizione di come è stata effettuata la valutazione, nonché le eventuali difficoltà incontrate (ad esempio carenze tecniche o difficoltà derivanti dalla novità dei problemi e delle tecniche per risolverli) nella raccolta delle informazioni richieste;

i) descrizione delle misure previste in merito al monitoraggio e controllo degli impatti ambientali significativi derivanti dall'attuazione dei piani o del programma proposto definendo, in particolare, le modalità di raccolta dei dati e di elaborazione degli indicatori necessari alla valutazione degli impatti, la periodicità della produzione di un rapporto illustrante i risultati della valutazione degli impatti e le misure correttive da adottare;

j) sintesi non tecnica delle informazioni di cui alle lettere precedenti" (Allegato VI alla parte II del Codice dell'Ambiente).

CONSIDERATO E VALUTATO che le disposizioni richiamate in precedenza pongono precise indicazioni circa le modalità di redazione e i contenuti che deve contenere il Rapporto Ambientale, dovendosi ritenere che tale documento: (i) all'esito delle consultazioni, nella sua elaborazione definitiva, debba tenere conto dei contributi offerti dagli SCAM, evidenziando come gli stessi siano stati presi in considerazione; (ii) debba fornire un puntuale descrizione e valutazione dei potenziali impatti significativi che l'attuazione del piano o del programma proposto potrebbe avere sul contesto di riferimento, risultando peraltro obbligatoria la presenza delle informazioni declinate nel citato Allegato IV.

CONSIDERATO E VALUTATO che: (i) nella fattispecie, il Rapporto Ambientale prodotto successivamente alla fase di consultazione, appare, per la più parte, riproduttivo del Rapporto Preliminare Ambientale posto in consultazione, salvo nell'ultima parte ove sono fornite alcune precisazioni in merito ai contributi degli SCAM acquisiti in precedenza; (ii) l'approccio metodologico seguito non appare coerente con la normativa di riferimento in quanto l'apporto delle Amministrazioni coinvolte dovrebbe essere recepito e valorizzato per procedere alla armonica rielaborazione del Rapporto Preliminare Ambientale, in modo da fornire un quadro sistemico che – secondo la scansione delle tematiche indicate dall'Allegato VI alla parte II del Codice dell'Ambiente – permetta di fornire adeguati elementi conoscitivi che consentano di apprezzare l'impatto ambientale dell'intervento; (iii) trattare atomisticamente i contributi acquisiti in sede di consultazione, mantenendo sostanzialmente inalterata la struttura del rapporto ambientale preliminare, sembra, dunque, frustrare le finalità di tale fase preliminare, deputata, per l'appunto, a "definire la portata ed il livello di dettaglio delle informazioni da includere nel rapporto ambientale".

VALUTATO conclusivamente che, rispetto alle tematiche evidenziate: (i) il R.A. non è stato redatto in maniera coerente alla normativa di riferimento in quanto si limita a riproporre integralmente le valutazioni svolte nel RA, limitandosi nella parte conclusiva a fornire taluni controdeduzioni rispetto ai contributi acquisiti in fase di consultazione; (ii) tali controdeduzioni spesso consistono peraltro in meri rinvii ai precedenti capitoli,



con ciò dimostrando che gli esiti della consultazione non hanno sortito un effetto adeguato in ordine alle integrazioni ritenute necessarie dagli SCAM.

CONSIDERATO E VALUTO che: (i) nonostante i rilievi già evidenziati, appare comunque opportuno fornire una breve disamina dei contenuti del RA, al fine di evidenziare che le carenze ivi riscontrate impediscono la formulazione di un giudizio ambientale, ponendosi quale ulteriore elemento che inevitabilmente impedisce una positiva valutazione dell'intervento; (ii) di seguito, verrà, dunque, esposta una breve sintesi degli aspetti che assumono maggiore rilevanza ai fini delle conseguenti determinazioni di questa CTS, tenendo presente tuttavia che l'intero documento non è stato nemmeno strutturato tenendo degli argomenti elencati dell'allegato VI che vengono comunque riportati in grassetto (in corsivo le parti del RA riportate testualmente).

A) Illustrazione dei contenuti, degli obiettivi principali del piano o programma e del rapporto con altri pertinenti piani o programmi

CONSIDERATO che, nel rappresentare le caratteristiche della pratica edilizia, il R.A. riportata, nelle premesse, quanto segue:

L'ambito di intervento unitario L1 del P.R.G. vigente di circa mq. 125.000, individuato come prescrizione esecutiva n°07 nel Decreto dirigenziale 12.12.2005 n° 1166 DRU di approvazione, prevedeva, oltre ad una zona B3, di completamento, di mq. 3748, con indice fondiario di 1,50 mc/mq, le zone:

C3, di ricettività alberghiera ed extra alberghiera, di circa mq. 61.000 con indice fondiario di 5 mc/mq;

F1a, per aggregati funzionali, centri commerciali, ecc., di mq. 5.777 con indice fondiario di 3 mc./mq.;

F1f, destinata alla fruizione del mare, di circa mq. 29.000, inedificabile, aree destinate a viabilità, verde e parcheggi per complessivi mq. 27.000 circa.

*Nell'area perimetrata dalla prescrizione esecutiva P.07 la volumetria massima ammissibile rimaneva comunque limitata dagli indici territoriali imposti dalla legge regionale 78/76 (0,75 mc/mq per la fascia entro i 500 mt. dalla battigia, pari a circa mq. 80.752, esclusa l'area B3, ed 1,50 mc/mq. per la fascia compresa tra 500 e 1000 mt. dalla battigia, pari a circa mq. 38.000) che consentono una volumetria di mc. $(84.500 \times 0,75 + 36.690 \times 1,50) = mc. 118.410$ oltre mc. $(3.748 \times 1,50) = mc. 5.622$ della zona B3 per un totale di **mc. 124.032**.*

L'originaria prescrizione esecutiva P.07, mantenendo l'articolazione dell'azonamento del P.R.G. ed i relativi indici fondiari, applicava, per limitare l'impatto ambientale, gli indici territoriali alle sole zone C3 ed F1a senza tenere conto del contributo della ben più vasta area perimetrata e pertanto prevedeva, nella progettazione edilizia proposta, l'insediamento di mc. 66.111 in zona C3 e mc. 8.525 in zona F1a per complessivi mc. 74.636 oltre mc. 5622 in zona B3 per complessivi mc. 80.258 di volumetria interamente "fuori terra", notevolmente inferiore quindi alla volumetria "urbanistica" massima ammissibile sopra determinata.

La successiva variante alla prescrizione esecutiva P.07, approvata con Del C.C. n° 3 del 13.02.2007, aveva mantenuto, nella progettazione edilizia proposta, ai soli fini dell'impatto ambientale, la stessa volumetria emergente "fuori terra" di quella originaria distribuendola però diversamente tra zona C3 (mc. 20.256 su una superficie di mq. 27.008) e zona F1a (mc. 83.601 su una superficie di mq. 36.001) includendo ovviamente nella volumetria emergente "fuori terra" del Centro Commerciale anche i volumi relativi alle superfici aperte al pubblico da escludere invece nella determinazione delle superfici utili ai



fini urbanistici.

In sede di determinazione della superficie utile urbanistica (art. 3 N.A.) del Centro Commerciale, per come approvato con Del. C.C. n. 3 del 13/02/2007, escludendo tutte le aree aperte al pubblico e includendo però le aree "interrate" a destinazione commerciale, a meno cioè di depositi e spazi tecnici (intercapedini, ecc...) si aveva, complessivamente, ai sensi dell'ex art. 3 N.A.:

piani interrati dei corpi C e D:	mq. 10.640
piani seminterrati dei corpi A e B:	mq. 9.573
piani terra dei corpi A e B:	mq. 3.673
Totale Su:	mq. 23.886

Per un'altezza lorda di mt. 3,50, a meno del volume tecnico-impiantistico soprastante tutti piani interrati e seminterrati, si aveva un volume urbanistico di mc. 83.601 che, aggiunto a quello destinato alle attività alberghiere di 20.256 mc ed a quello consentito dalla zona B di 5.222 mc per un totale di mc. 109.479, rimaneva comunque ampiamente al disotto di quello massimo ammissibile sia in riferimento agli indici fondiari che agli indici territoriali vigenti (v. pp. 17-18 R.A.).

Dalla lettura del successivo paragrafo 4.2., è possibile ulteriormente evincere quanto segue:

“La P.E. 07 ricade, per come anticipato, in parte entro la fascia di 500 mt dalla battigia con indice territoriale di 0,75 mc/mq e in parte nella fascia tra 500 mt e 1000 mt dalla battigia con indice territoriale di 1,5 mc/mq e, pertanto, la volumetria massima ammissibile, ai sensi dell'art. 15 della l.r. 78/76, è pari complessivamente, per come già computato in premessa, a mc 124.032, maggiore cioè di quella di progetto, secondo quanto esposto nella seguente tabella laddove si mettono a confronto quantitativamente la vigente P.E. 07 in variante con la nuova variante proposta precisando che la differenza sul totale della superficie rientra nelle tolleranze di scala (0,2%).

Zona C3 da mq. 27.008 (mc 20.256)	a mq 23.925 (mc 24.482) di cui entro i 500 mt dalla battigia mc 14.505 e oltre 500 mt dalla battigia mc 9.977
Zona F1 a da mq 36.001 (mc 83.601)	a mq 48.311 (mc 97.157) di cui entro i 500 mt dalla battigia mc 52.985 e oltre 500 mt dalla battigia mc 44.172
Totali da mq. 63.010 (mc.103.857)	a mq. 72.236 (mc. 121.639)
Zona SP da mq. 12.447 Di cui verde attrezzato mq. 9.760 E per parcheggio 2.686	a mq. 12.789 di cui per verde attrezzato mq. 9.816 (mc 525) e per parcheggio mq. 2.866



Zona F1f da mq. 29.157	a mq 26.705
Zona G1 da mq. 2.146	a mq 6.067
Viabilità da mq. 14.429	a mq 7.823
Sommano da mq. 121.190 (mc. 103.857)	a mq 125.620 (mc. 121.639)
Zona B3 da mq. 3.748 (mc. 5.622) (applicando l'indice fondiario di 1.5 mc./mq.)	A mq 0 (mc 0) (assorbita dalla zona F1a)
TOTALI da mq. 124.938 (mc. 109.479 < 124.032)	mq 125.620 (mc. 121.639 < 125.014)
E in c.t. da mq. 125.000 (mc. 109.500 < 124.000)	A mq. 125.000 (mc. 121.600 < 124.000)

Da quanto sopra si ha pertanto:

- entro i 500 mt dalla battigia:

$$mc\ 14.505 + 52.985 = mc\ 67.490 < mc\ (84.500 \times 0.75 + 3.748 \times 1.5) = mc\ 68.997;$$

- oltre i 500 mt dalla battigia:

$$mc\ (9.977 + 44.172 + 525) = mc\ 54.149 < mc\ (36.690 \times 1.5) = mc\ 55.035.$$

Pertanto, appare evidente che la nuova variante proposta consiste essenzialmente, sempre nel rispetto degli indici territoriali imposti dalla l.r. 78/76 e degli indici fondiari delle confermate norme di attuazione, nella rimodulazione della volumetria complessiva ammissibile al fine di aggiornare alle intervenute esigenze di mercato sia gli spazi commerciali che le attrezzature di tipo culturale, per il tempo libero, per il ristoro e lo sport, oltre che nella ricalibratura delle superfici a servizi e infrastrutture conseguente alla semplificazione della rete viaria secondo le richieste dell'Amm.ne Com.le per razionalizzarne l'innesto con il realizzato ponte e la rete viaria preesistente." (v. pp. 20-21 R.A).

Sempre nella parte riguardante la descrizione generale dell'intervento, il R.A. rappresenta ulteriormente quanto segue:

"Complessivamente si conferma l'obiettivo di attivare l'auspicata riorganizzazione di una parte strategica del territorio di Rometta Marea in termini di infrastrutturazione, dotazione di servizi e insediamento di nuove attività produttive capace di ridurre significativamente gli squilibri socio-economici seguiti all'urbanizzazione selvaggia degli ultimi decenni e ad aprire la strada dello "sviluppo sostenibile", tenendo conto delle profonde trasformazioni di mercato seguite alla grave crisi che ha caratterizzato l'ultimo decennio.

Il mantenimento di tutte le prescrizioni delle norme di attuazione vigenti e della bozza di convenzione approvata, comprese quelle relative alla suddivisione in "sub-comparti" funzionali dell'intera area perimetrata (Lotti 1, 2, 3, 4 e 5), consente, in funzione dei redditi catastali dell'area opzionata dalla Società proponente (Lotti 1 e 2), di superare il 50% dei redditi catastali e assimilabili dell'intera area e di garantire quindi la concreta e immediata operatività della proposta avanzata.



Dal punto di vista impiantistico si prevede l'installazione di due cabine per le forniture di energia elettrica, secondo le indicazioni che saranno fornite dall'ENEL, oltre che l'integrazione dei prelievi dai pozzi preesistenti per l'alimentazione dell'impianto di irrigazione e di quello antincendio con relative vasche di accumulo mentre appare compatibile con i limitati consumi di acqua potabile l'allaccio alle reti comunali idrica e fognaria e certamente idoneo, mediante opportuni sezionamenti dei collettori di raccolta, il recapito frazionato nel limitrofo torrente Saponara delle acque meteoriche o lo smaltimento in sito mediante tubazioni e pozzi drenanti.

Si ritiene pertanto trascurabile in fase di esercizio l'impatto dei reflui con lo stato di fatto preesistente atteso che le attività commerciali e turistico-ricettive da insediare sono tutte classificabili come attività "pulite" o comunque soggette eventualmente a piccoli impianti autonomi di pretrattamento, qualora richiesto dall'U.T.C., per insufficiente capacità di recepimento dell'impianto di depurazione esistente. In ogni caso le relative attrezzature di realizzazione e gestione privata dovranno essere definite in sede di progettazione esecutiva.

Anche in fase di realizzazione, l'impatto sarà pressoché trascurabile in quanto il migliorato adeguamento delle strutture alla situazione plano-altimetrica dell'area di insediamento consente di limitare ulteriormente i movimenti di terra peraltro tutti interni all'area di intervento e, infine, la localizzata presenza di vegetazione d'alto fusto, in genere finalizzata a barriera frangivento, ne consente, con opportuni allineamenti, il parziale mantenimento in sito anche tramite i necessari trapianti armonizzati con la prevista piantumazione di grandi superfici a verde sia pensile che in pieno terreno".

CONSIDERATO che, relativamente alle caratteristiche dell'intervento, dalla lettura del R.A. emerge ulteriormente che: *"La nuova variante proposta inoltre, nel rispetto degli indirizzi generali del P.R.G., prevede un'articolazione viaria più aderente allo stato di fatto facendola convergere, peraltro, verso il nuovo ponte sul torrente Saponara già realizzato.*

E' anche opportuno che la rimodulazione della distribuzione di spazi e funzioni all'interno della Prescrizione Esecutiva si accompagni ad una parallela ridefinizione dell'innesto dello svincolo autostradale sulla S.S. 114 al fine di raccogliere i flussi viari della rete locale per ridistribuirli senza conflitti, separando, eventualmente anche per fasce temporali, il traffico pesante da quello leggero.

Di tale ridefinizione era stata già elaborata una proposta progettuale di massima con la precedente Variante condivisa dagli Enti interessati (ANAS, Consorzio Autostradale e Comune) che viene pertanto riproposta".

CONSIDERATO altresì che nei successivi paragrafi il R.A.: (i) fornisce una descrizione dei vari lotti in cui è suddiviso l'intervento, rappresentando in particolare le caratteristiche dell'area commerciale (lotti 1 e 2, v. paragrafo 4.3.), del lido attrezzato (lotto 3, v. paragrafo 4.4.), delle strutture turistico ricettive (lotti 4 e 5, descritti rispettivamente ai paragrafi 4.5. e 4.6.) e dei servizi di pubblica utilità (paragrafo 4.7.).

CONSIDERATO che, sebbene nel R.A. non sia possibile rinvenire una specifica parte dedicata all'illustrazione degli obiettivi del piano (come invece sarebbe stato doveroso nel rispetto dell'allegato VI alla Parte II del Codice dell'Ambiente), in alcuni passaggi dei paragrafi dedicati alla descrizione complessiva dell'intervento, si legge quanto segue:

(i) *"La proposta di variante in oggetto appare invece come una rinnovata concreta opportunità di fare convergere interessi pubblici e privati, compresi quelli dell'imprenditoria locale, che possono così trovare nuove occasioni di investimento e sviluppo sfruttando servizi comuni di decisiva importanza come le ampie aree di parcheggio e l'attrazione di ingenti flussi di potenziale clientela all'interno di una attenta ricalibratura dell'offerta merceologica.*

Dopo la recente fase della tumultuosa, disorganica e disomogenea espansione edilizia, Rometta Marea potrebbe così trovare una nuova identità superando finalmente il troppo limitativo ruolo di residenza estiva dei "messinesi" cui sembra oggi condannata insieme a tanti altri pregiati comprensori della fascia costiera tirrenica.



La nuova variante proposta inoltre, nel rispetto degli indirizzi generali del P.R.G., prevede un'articolazione viaria più aderente allo stato di fatto facendola convergere, peraltro, verso il nuovo ponte sul torrente Saponara già realizzato” (paragrafo 4.2. p. 19);

(ii) “Per quanto sopra precisato la nuova variante alla P.E. introduce all'interno dell'area metropolitana di Messina, in cui è ricompreso il territorio del Comune di Rometta, attrezzature commerciali di interesse comprensoriale il cui impatto appare urbanisticamente auspicabile non solo per il riassetto della stessa frazione di Rometta Marea in cui ricade ma anche per il più complessivo equilibrio delle attività commerciali dello stesso comprensorio con l'insediamento, in aderenza all'unico svincolo autostradale affiancato da aree idonee, di un polo di eccellenza qualitativa e quantitativa con limitata interferenza sulle medie e grandi strutture del capoluogo di riferimento aprendo anche prospettive di investimento alle piccole e medie attività commerciali locali.

I due lotti in oggetto, all'interno di un più complessivo intervento poli-funzionale e secondo un indirizzo ormai consolidatosi anche in Europa, si configura come polo di riferimento in un ambito territoriale esteso all'intera area nord-orientale della Provincia di Messina con un bacino di utenza di circa 400.000 abitanti per un raggio di influenza, in termini di percorrenza autostradale, di circa trenta minuti.

L'area di insediamento appare infatti temporalmente baricentrica tra i caselli di Roccalumera sulla A18 (Messina – Catania) e di Barcellona P.G. sulla A20 (Messina – Palermo) e strategica in quanto snodo intermodale caratterizzato da uno svincolo direttamente innestato sulla S.S. 114, a brevissima distanza dalla linea ferrata Messina – Palermo in avanzata fase di raddoppio e dalle aree industriali – artigianali A.S.I. con relative previsioni infrastrutturali oltre che incastonata nel “continuum urbano” che caratterizza l'intera fascia costiera tirrenica a valle della S.S. 114.

Per la valutazione di impatto dal punto di vista commerciale si rinvia in ogni caso agli specifici elaborati che saranno allegati al progetto definitivo per l'iter di autorizzazione successivo all'approvazione della presente variante urbanistica facendo peraltro rilevare che, in presenza di un P.R.G. approvato, il voto favorevole del C.C. si configura come approvazione sottoposta alla sola “trasmissione” degli atti all'Assessorato Regionale Territorio e Ambiente”.

CONSIDERATO E VALUTATO che, a fronte delle carenze riscontrate nel RAP, nell'ambito della fase di consultazione con parere 12/201 questa CTS ha espressamente richiesto che nel Rapporto Ambientale: (i) venissero “descritti in modo dettagliato oltre che i contenuti e le motivazioni della proposta di variante alle prescrizioni esecutive in oggetto anche gli obiettivi di sostenibilità che essa intende perseguire”; (ii) venissero approfondite “le motivazioni che hanno portato la cubatura complessiva prevista dalla Prescrizione Esecutiva n. 7 del PRG, dagli originari mc. 80.258 approvati nel 2005 a mc. 121.600 secondo quanto proposto dalla variante in oggetto” (cfr. punto I parere 12/2021).

CONSIDERATO che, in pretesa risposta ai rilievi formulati da questa CTS, il Proponente, nella parte conclusiva del R.A., presentata che quanto segue “nei quattordici anni trascorsi dall'approvazione della 1ª Variante con Del. C.C. n°3 del 13.02.2007 le potenzialità dell'ambito di intervento sono profondamente mutate assieme alle tumultuose trasformazioni dell'economia e dei mercati.

Da ciò consegue che il dimensionamento proposto è la risultante di un'attenta calibratura degli spazi a seguito di scelte merceologiche compatibili con le esigenze minime delle Aziende di possibile interesse e con l'equilibrio di un ingente investimento che deve recuperare dalla parte commerciale le risorse necessarie per l'infrastrutturazione (anche esterna all'ambito di intervento come l'area antistante lo svincolo autostradale) e per l'attrezzamento di ampi spazi di servizi da cedere al Comune.

Peraltro l'incremento della cubatura urbanistica (fuori terra) da mc. 109.500 a mc. 121.60, pari all'11%, si accompagna alla riduzione dell'occupazione di suolo con l'annullamento di insediamenti sotto i 300 mt ed alla contestuale eliminazione delle originarie significative cubature interrato riducendo così drasticamente i movimenti di terra ed elevando notevolmente i piani di fondazione dalla quota di falda.



Per tutto quanto sopra, a fronte di un incremento di cubatura di mc. 12.100, comunque entro i limiti normativi, si ha una notevole riduzione dell'impatto ambientale a cui fa riferimento l'intera proposta di intervento”.

CONSIDERATO E VALUTATO che: (i) l'illustrazione degli obiettivi del piano – desumibile peraltro da talune affermazioni contenute in paragrafi non specificatamente dedicati a tale tematica e per lo più riferita ai soli interventi di natura commerciale - appare oggettivamente generica, in quanto collegata in maniera assertiva ad esigenze di riassetto del territorio comunale per consentire “*il più complessivo equilibrio delle attività commerciali dello stesso comprensorio con l'insediamento*”; (ii) le carenze riscontrate sul RAP non risultano superate nemmeno dalle integrazioni fornite all'esito del parere di questa CTS ove si consideri che le ragioni poste a sostegno dell'incremento della cubatura si fondano su affermazione del tutto generiche riferite a “*scelte merceologiche*” – in alcun modo esplicitate e documentate – asseritamente “*compatibili con le esigenze minime delle Aziende di possibile interesse e con l'equilibrio di un ingente investimento che deve recuperare dalla parte commerciale le risorse necessarie per l'infrastrutturazione*” nonché relativamente al sintetico rilievo di talune tematiche ambientali (i.e. riduzione del consumo di suolo e dei movimenti di terra) che, però, non giustificano in sé il mantenimento di dette cubature né risultano riferite agli elementi espressamente previsti dall'Allegato VI alla Parte II del Codice dell'Ambiente (v., in particolare, Allegato VI, lett.re a ed e, codice dell'ambiente) ; (iii) l'efficacia della proposta di piano rispetto all'obiettivo ipotizzato non sembra peraltro essere stato effettivamente valutato in sede di predisposizione del R.A., nella misura in cui in tale documento si rappresenta che “*Per la valutazione di impatto dal punto di vista commerciale si rinvia in ogni caso agli specifici elaborati che saranno allegati al progetto definitivo per l'iter di autorizzazione successivo all'approvazione della presente variante urbanistica (...)*”; (iv) i criteri e i dati utilizzati per la stima del bacino potenziale di utenza appaiono eccessivamente generici, in quanto basati esclusivamente sulla stima della popolazione residente entro un determinato contesto geografico raggiungibile in tempi ristretti, rendendo di fatto impossibile comprendere se la scelta pianificatoria risulti coerente e adeguata rispetto alle effettive esigenze riscontrabili nell'area di riferimento; (iv) salvo taluni aspetti trattati nei successivi paragrafi riguardanti le interferenze rispetto alla pianificazione paesaggistica e al PAI nonché in relazione al vigente P.R.G. (rispetto al quale non risulta dagli atti prodotti dal Proponente essere stata acquisita la VAS), non è stata rappresentata –nonostante richiesta anche in sede di consultazione con parere di questa CTS 12/2021 - alcuna specifica analisi dei rapporti di coerenza e di compatibilità dello strumento rispetto agli strumenti di pianificazione pertinenti o sovraordinati (non sono espressamente analizzati, a titolo esemplificativo, i seguenti piani: Piano di Gestione del Rischio Alluvioni; Rapporto preliminare rischio idraulico in Sicilia; Programma triennale di Sviluppo Turistico Regionale 2019/2021; Piano Strategico Regionale di Sviluppo turistico 2019/2023; Piano Regionale dei Trasporti; Piano Energetico Ambientale Regione Siciliana; Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti; GAL dei Peloritani; Piano Strategico del comune di Rometta; Piano Comunale di Protezione Civile); (v) rispetto a quanto esposto nel punto precedente non può infatti ritenersi esaustivo quanto esposto in sede di controdeduzioni (v. p. 110 del RA), sia perché la coerenza della proposta di piano che deve essere svolta in sede di VAS non può di certo essere sostituita da una preventiva dichiarazione di coerenza affermata dall'Amministrazione comunale, sia perché le ulteriori valutazioni – oltre a essere estremamente sintetiche – risultano riferite soltanto al piano di protezione civile; (vi) rispetto al quadro programmatico il RA in definitiva risulta carente della necessaria e adeguata verifica di coerenza programmatica sia rispetto alle indicazioni ed agli obiettivi che provengono dai vigenti strumenti di pianificazione di livello comunale e sovracomunale (coerenza esterna) sia rispetto agli obiettivi di sostenibilità ambientale e socio-economica che la variante di piano intende perseguire (coerenza interna).

B) Aspetti pertinenti dello stato attuale dell'ambiente e sua evoluzione probabile senza l'attuazione del piano o del programma;

C) Caratteristiche ambientali, culturali e paesaggistiche delle aree che potrebbero essere significativamente interessate;



CONSIDERATO che: (i) il capitolo 8 del R.A. – secondo quanto affermato dal titolo – è dedicato alla “Descrizione delle caratteristiche ambientali abiotiche e biotiche del contesto territoriale di riferimento”, con particolare riferimento alle seguenti componenti ambientali: 8.1 Geologia, e 8.2 Geomorfologia, 8.3 Clima e qualità dell’aria, 8.4 Idrologia, 8.5 – Ambiente agricolo, suolo e uso del suolo, 8.6 Ambiente biologico: flora e fauna.

CONSIDERATO E VALUTATO che, relativamente alla componente **geologica e geomorfologica**, il R.A. si limita a fornire valutazioni di carattere generale, senza fornire un approfondimento specifico sull’area su cui insiste l’intervento, salva la produzione di talune carte tematiche.

CONSIDERATO che, in merito alla componente **atmosfera**, nel R.A. il Proponente, per quanto rileva in questa sede, rileva che: (i) *“In base al rapporto di Legambiente sulla qualità dell’aria nelle provincie italiane denominato “malaria 2008”, non risultano dati sull’inquinamento atmosferico per la provincia di Messina”*; (ii) *“Poiché nelle aree in esame gli unici elementi antropici sono costituiti dalla strada statale SS 113 Me_PA, dallo svincolo autostradale di Rometta e da altre stradelle che accedono ai vari edifici ad uso residenziale, il traffico veicolare, potrebbe essere l’unica fonte possibile di emissioni gassose nell’atmosfera. In considerazione della bassissima intensità di traffico sulla rete viaria sopradetta, è evidente che questo impatto si prevede lieve o addirittura inesistente, in determinate stagioni dell’anno (stagione autunnale ed invernale)”*; (ii) *“Attualmente non sono presenti sul territorio stazioni di rilevamento che definiscono la qualità dell’aria ma essendo l’area oggetto di studio ubicata a ridosso di zone agricole con bassa pressione antropica con traffico veicolare di bassa intensità ed in conseguenza all’inquadramento climatico fatto in precedenza (piovosità e ventilazione), si può affermare con certezza che la qualità dell’aria sia “buona” (IQA 50-75). Le concentrazioni di inquinanti non espongono a particolari rischi la salute della popolazione umana e di tutte le biocenosi presenti”*.

CONSIDERATO che, nel capitolo 12, del R.A. il Proponente fornisce ulteriori elementi in merito alla componente atmosfera, rappresentando che: (i) *“Nel complesso, comunque, secondo quanto riportato nella “relazione sullo stato dell’ambiente in Sicilia 2002”, la qualità dell’aria nella città di Messina non risulta sensibilmente compromessa, nonostante il traffico veicolare incida in modo pesante, per gli effetti delle condizioni meteo-climatiche particolarmente favorevoli”*; (ii) *“Nella Città di Messina la classe prevalente di qualità dell’aria è “buona” e subisce un degrado (classe discreta) solo nei mesi di luglio-agosto e ottobre-novembre. In qualunque caso viene confermato che le concentrazioni di inquinanti non espongono a particolari rischi la salute della popolazione”*.

CONSIDERATO che, nel capitolo 12.2 – Valutazione dell’inquinamento atmosferico, il Proponente evidenzia ulteriormente quanto segue:

“Le informazioni sulla qualità dell’aria nel sito in esame vengono riportate in modo descrittivo, tenuto conto dell’assenza di dati di monitoraggio o di stazioni di rilevamento, al solo scopo di fornire un quadro, sia pure approssimativo, della situazione ambientale esistente.

Nonostante il quadro ambientale della città di Messina, come descritto nei documenti ufficiali (relazioni sullo stato dell’ambiente della Regione Siciliana), appare tendenzialmente ottimistico, non si può disconoscere che le condizioni di inquinamento cui resta esposto il sito urbanistico sono certamente migliori sia in termini di carico totale di inquinanti sia in termini di concentrazioni.

Una prima valutazione può essere fatta in base agli effetti sulla flora e sulla fauna in presenza di determinate concentrazioni di inquinanti, quali:

- *danni e lesioni alle foglie, ridotta produttività delle piante naturali e coltivate o anomalie di sviluppo nei fiori e nei frutti;*
- *incremento della mobilità e mortalità degli animali;*



▪ *effetti sulla riproduzione e riduzione del ritmo di crescita.*

Nel sito oggetto di intervento progettuale e nelle aree immediatamente limitrofe non si osservano in atto alterazioni a carico delle vegetazioni o evidenti lesioni fogliari riconducibili ad esposizione ad inquinamento atmosferico, né si rilevano importanti sorgenti inquinanti o attività specifiche, quali ad esempio impianti di depurazione o di trattamento di rifiuti solidi, che possono emanare odori molesti”.

CONSIDERATO E VALUTATO che: (i) dal R.A. si evince che rispetto alla componente aria non è stato effettuato autonomamente alcun rilevamento e che i dati presi in considerazione risultano risalenti; (ii) non è stato nemmeno citato il vigente piano di qualità dell’Aria; (iii) nell’individuare la statale SS 113 Me_PA quale *unica fonte possibile di emissioni gassose nell’atmosfera* il Proponente omette qualsiasi valutazione in ordine al possibile incremento delle pressioni ambientali legato all’aumento del traffico, connesso proprio alla realizzazione dell’intervento oggetto del piano che sarebbe – secondo quanto sostenuto dal Proponente - in tesi riferibile a un bacino di 400.000 unità.

CONSIDERATO che, in ordine alla componente **Idrologia**, nel R.A., dopo aver fornito informazioni di carattere generale sulle caratteristiche geostrutturali e litologiche della catena peloritana, il Proponente rappresenta fra l’altro che; (i) *“Nei luoghi di interesse progettuale il coefficiente di deflusso medio varia da 0,3 a 0,4”*; (iii) *“I terreni metamorfici costituiscono un insieme a circolazione idrica discontinua e frazionata che esclude l’esistenza di falde estese e di significativa potenzialità. La permeabilità risulta confinata nella porzione superficiale alterata e decompressa dei corpi rocciosi”*; (iii) *“Il rapido decremento dei valori di portata dimostra sia il limitato volume dei serbatoi naturali che la rapidità di circolazione all’interno di questi”*.

CONSIDERATO che, in ordine alla componente **suolo**, nel R.A. si legge fra l’altro, che: (i) *“La zona in esame è caratterizzata da un orizzonte pedologico a potenzialità agronomica medio-alta, il cui profilo di tipo ABw-C ha una profondità che può anche superare i 60 cm e risulta nella generalità dei casi privo di scheletro. Il suolo risulta assolutamente privo di carbonati e i valori della reazione oscillano dal sub-acido al nettamente acido. La tessitura è, nella generalità dei casi, franca o franco-argillosa; la struttura è grumosa nell’orizzonte A che risulta anche ben provvisto di sostanza organica; diviene poliedrica sub-angolare, moderata, nell’orizzonte B. Discreto il contenuto dei principali elementi della fertilità che comunque sono presenti in maggior misura nella parte superficiale umifera del solum. La loro potenzialità agronomica è media per le normali colture agrarie”*; (ii) *“Le aree agricole di maggiore pregio nell’area in esame sono collegate all’assetto morfologico del territorio e si concentrano nelle aree pianeggianti e sub-pianeggianti della fascia costiera e dei fondovalle delle fiumare o nelle aree a modesta acclività. Nello stesso tempo si tratta delle zone più favorevoli all’urbanizzazione, che hanno perciò subito negli ultimi decenni un forte decremento delle aree agricole, a cui si somma un evidente degrado indotto dall’abbandono delle campagne. Lo stato di abbandono e di degrado, anche per effetto degli incendi, è più evidente nelle aree di versante, messe a coltura in passato con l’inserimento di terrazzamenti. L’analisi dei dati relative alle variazioni delle tipologie colturali nel decennio 1991-2001 segnala in netto decremento le coltivazioni di vite e agrumi. Il trend negativo generale si collega all’abbandono delle campagne, evidenziato dal netto incremento dei prati-pascoli. La valenza produttiva delle aree residue a mosaico ed agrumeto risulta evidentemente bassa, mentre dal punto di vista ambientale queste aree e i piccoli orti esistenti, interclusi nelle aree urbanizzate, si qualificano ormai solo come aree a verde urbano”*; (iii) *“Le coltivazioni a vigneto ed oliveto risultano quasi del tutto abbandonati, ma presentano un valore ambientale più elevato, sia per definire la realtà agricola del passato, sia per gli effetti indiretti di prevenzione del dissesto. L’abbandono di queste colture, nonostante le politiche di integrazione statali e comunitarie alle aziende, è anche legato alla scarsa qualità dell’olio, mentre per quanto riguarda gli agrumeti si segnalano varietà merceologicamente superate”*; (iv) *“L’abbandono delle pratiche agricole e delle campagne e la pressione urbanistica hanno prodotto evidenti modifiche allo stato degli ambienti colturali, che però in qualche caso hanno progressivamente acquisito caratteristiche di semi-*



naturalità, sempre più spinte. Lungo i versanti si osservano, infatti, boscaglie di Eucalyptus e pinete (Pinus pinea)19, spesso impiantati con funzione di prevenzione del dissesto. Nelle aree più acclivi e di scarpata la specie più rappresentativa è il ficodindia (Opuntia ficus-indica), spesso consociata all'agave americana. Il ficodindia si è completamente spontaneizzato ed ha ricolonizzato i terrazzamenti, dove spesso si osservano anche boscaglie spontanee di olivo (Olea europea)".

CONSIDERATO E VALUTATO che anche rispetto a tale componente ambientale gli elementi forniti nel R.A. non appaiono adeguati a fornire un idoneo quadro conoscitivo, ove si consideri, fra l'altro, che i dati presi in considerazione risultano risalenti nel tempo, in quanto riferiti al decennio 1991-2001 e che i pur riscontrati elementi di naturalità non sono stati oggetto di adeguato approfondimento, in ordine alla possibile evoluzione, con o senza la realizzazione del piano.

CONSIDERATO che, in merito alla componente **flora e fauna**, il R.A.: (i) fornisce dati di carattere generale, desunti peraltro da fonti risalenti a oltre un ventennio; (ii) riporta in apposita tabella "i parametri di ricchezza floristica dei Peloritani in rapporto con altre regioni"; (iii) elenca "Le specie vegetali di particolare interesse, alcune delle quali individuate con un asterico per segnalare che risultano inserite nella Direttiva "Habitat" nonché "le comunità di particolare significato geobotanico e naturalistico" e il "complesso della vegetazione degli alvei torrentizi"; (iv) afferma conclusivamente che "Nell'area di interesse urbanistico non si segnala la presenza di addensamenti di specie vegetali meritevoli di tutela e conservazione".

CONSIDERATO che, relativamente alla **fauna di vertebrati**, il R.A.: (i) rappresenta che "Le relazioni che legano le specie di vertebrati terrestri, elencati nell' "area dello Stretto", con il tipo di ambiente presente nel sito urbanistico, nelle condizioni attuali ("area agricola, in stato di parziale abbandono, con coltivi e vegetazione più o meno rada"), sono state valutate secondo la scala proposta da BOITANI et al. (2002), in modo da fornire una stima dell'idoneità dell'ambiente rispetto alla presenza della specie considerata"; (ii) contiene una tabella che rappresenta l'elenco delle specie di mammiferi, rettili e anfibi presenti nella zona dello stretto di Messina e le relazioni con l'ambiente dell'area urbanistica nelle condizioni attuali, rappresentata da uno specifico punteggio che dovrebbe indicare l'Idoneità dell'ambiente rispetto alla presenza della specie; (iii) evidenzia che "La ricchezza faunistica del sito non risulta particolarmente elevata, come era prevedibile e come anche confermato utilizzando la scala proposta da GISOTTI & BRUSCHI (1990), tenuto conto della posizione del sito in ambiente di periferia urbana con terreni agricoli, sia pure in parte in stato di parziale abbandono".

CONSIDERATO che il R.A. sembra fornire un ulteriore *focus* con particolare riferimento all'**avifauna**, evidenziando, in particolare, che: (i) "L'area dello Stretto di Messina è riconosciuta a livello mondiale come una delle più importanti zone d'Europa per la migrazione primaverile degli uccelli, ed in particolare dei falconiformi, ma anche come area a rischio"; (ii) "Le rotte migratorie, che da Capo Bon (Tunisia) raggiungono in primavera la Sicilia, in parte tagliano decisamente sul Tirreno, transitando sull'isola di Ustica (Falchi pecchiaioli) o seguono la Sicilia settentrionale fino allo Stretto di Messina; in alternativa, ma in particolari condizioni anemologiche, transitano dal versante tirrenico verso Nord attraverso le Isole Eolie"; (iii) "Nella zona dello Stretto di Messina converge anche un'altra rotta seguita dai migratori (soprattutto le Albanelle), che provengono dalle zone più meridionali della Tunisia o dalla Libia e tagliano il Canale di Sicilia sorvolando Malta verso le coste ioniche della Sicilia orientale (DI MARCA & IAPICHINO, 198529; CORSO, 199930)", (iv) "Le specie nidificanti di particolare importanza risultano essere il Falco pellegrino a Capo Peloro e il martin pescatore nell'area della riserva naturale, mentre sulle colline, anche a ridosso dei centri abitati, nidifica il gheppio, piccolo rapace, o altri rapaci notturni quali barbaggianni e assioli e con una minore diffusione le civette, gli allocchi e le poiane. Nei rilievi peloritani trovano la nidificazione di alcune specie di rapaci generalmente a diverso grado di minaccia, quali l'aquila del Bonelli (specie critica), il lodaiolo (specie vulnerabile), il lanario (specie danneggiata), il falco pellegrino (specie vulnerabile), lo



sparviere e le crociere, presenti in pochissime altre aree della Sicilia. Interessante segnalare anche la presenza lungo i letti asciutti delle fiumare dell'usignolo di fiume. Degni di nota, infine, la distribuzione dei passeriformi nidificanti appartenenti a varie specie, quali la magnanina e la sterpazzola di Sardegna nelle zone a macchia mediterranea, e i fringuellidi e i passeriformi insettivori (santimpalo, cinciallegra, ecc.)”.

CONSIDERATO che, nel capitolo 8.6.4.1 **Flora e vegetazione**, il Proponente dichiara di voler mettere in evidenza e caratterizzare la biodiversità floristica e vegetazionale presente nell'area in studio e, dopo una lunga premessa di carattere generale, rappresenta che: (i) *“Nell'area in oggetto non si registra tuttavia la presenza di nessuna entità vegetale a rischio d'estinzione”*; (ii) *“Nell'area in oggetto di studio non si registra la presenza di nessuna entità vegetale appartenenti a questa categoria”* (i.e., specie contenute negli allegati CITES); (iii) *“Nell'area in oggetto sono presenti per la maggior parte comunità vegetali (arboree, arbustive, erbacee) inserite artificialmente dall'uomo, successivamente si è insediata anche una tipologia di vegetazione erbacea sinantropica nitrofila ruderale. Su questi ambienti peraltro è stato esercitato nel corso del tempo una pressione antropica che si è manifestata soprattutto con l'aumento degli insediamenti residenziali, che hanno determinato nel tempo un impoverimento della ricchezza floristica delle comunità vegetali presenti. Al di fuori delle zone edificate, gli ambienti sono in uno scadente stato di conservazione e naturalità, dotati in generale di una certa stabilità dinamica generata dalla presenza di una costante pressione antropica”*.

CONSIDERATO E VALUTATO che: (i) l'illustrazione dell'attuale stato ambientale, con particolare riferimento alla componente fauna e flora, si è di fatto sostanziata nella descrizione di profili di carattere generale riguardanti le diverse tematiche ambientali affrontate; (ii) l'affermata assenza di impatti significativi risulta assertiva in quanto non vengono analizzate e descritte, nemmeno in termini potenziali, le possibili pressioni legate all'attuazione del piano.

CONSIDERATO che, in merito agli **ecosistemi**, nel R.A. si legge che *“Nella zona oggetto di studio non sono presenti ecosistemi naturali, bensì, in virtù della limitata estensione dell'area e della tipologia di vegetazione presente: piante arboree, piante arbustive ornamentali, inserite artificialmente dall'uomo, siamo in presenza di un micro-ecosistema artificiale condizionato dalla presenza antropica. Anche le catene trofiche, visto il contesto ambientale, risultano semplificate e di difficile interpretazione”*.

CONSIDERATO che, in merito all'**inquinamento elettromagnetico e da radiazioni**, il R.A.: (i) fornisce un inquadramento di carattere generale sulla tematica, indicando anche la normativa di settore; (ii) dichiara che *“Nell'area in esame non si segnalano, in atto, sorgenti importanti di radiazioni non-ionizzanti, mentre il contributo delle radiazioni ionizzanti, di origine naturale e/o artificiale, non appare significativo. Pertanto il problema dell'inquinamento elettromagnetico e da radiazioni ionizzanti viene trascurato”*.

VALUTATO E VALUTATO che in sede di consultazioni con il parere 12/2021, rispetto alle tematiche di cui alla lettera c) dell'Allegato VI alla Parte II del Codice dell'Ambiente questa CTS: (i) ha rappresentato che *“Nel Rapporto Ambientale bisogna analizzare e descrivere in maniera più approfondita il cosiddetto scenario “0” corrispondente allo stato attuale dell'area di interesse e della sua evoluzione nell'ipotesi di non attuazione della proposta in oggetto”*; (ii) ha ulteriormente segnalato che *“Nel quadro conoscitivo ambientale del Rapporto Ambientale per la caratterizzazione delle componenti ambientali sono necessari alcuni aggiornamenti ed integrazioni utilizzando anche gli indicatori ambientali secondo il modello DPSIR e sulla base delle Linee Guida elaborate a livello nazionale da ISPRA “Linee Guida per la caratterizzazione delle componenti ambientali a supporto della valutazione e redazione dei documenti della VAS”. Infatti la caratterizzazione delle componenti ambientali all'interno del RAP, risulta carente e poco approfondita nella descrizione a scala locale”,* rappresentando in particolare che *“le analisi dello stato dell'ambiente per componenti ambientali devono il più possibile esplicitare lo stato attuale, il trend, e gli elementi di maggiore*



criticità ambientali del territorio e fare riferimento alla scala della Variante urbanistica e/o al rapporto con il territorio limitrofo; (iii) ha inoltre sollecitato l'approfondimento di talune componenti ambientali.

VALUTATO E VALUTATO che nella parte conclusiva del R.A. dedicata alle “controdeduzioni” al parere di questa CTS, il Proponente: (i) relativamente allo scenario zero, dopo aver effettuato una premessa di carattere generale circa lo scenario di riferimento, ha sostanzialmente ricopiato le considerazioni effettuate nella parte introduttive dell'elaborato (cfr. a titolo esemplificativo, quanto esposto al capitolo 4, p. 18-19, ove sono riportate testualmente le medesime considerazioni circa l'esigenza di non mantenere “congelato” un sito strategico come quello oggetto della procedura); (ii) ha rinviato, per la più parte degli approfondimenti richiesti da questa CTS, a quanto esposto nelle pagine precedenti dell'elaborato che – come detto – risultano tendenzialmente le stesse del RAP, dimostrandosi quindi di non avere effettuato alcuna specifica integrazione a valle delle osservazioni pervenute in sede di consultazione; (iii) anche ove la trattazione delle singole tematiche rappresentate da questa CTS non sia avvenuta attraverso un mero rinvio alle pagine precedenti, le ulteriori argomentazioni esposte non appaiono esaurienti rispetto ai contenuti del parere (si vedano, a titolo esemplificativo, le specifiche richieste in tema di “acqua”, “invarianza idraulica” e “suolo” che non risultano adeguatamente indagate).

VALUTATO in definitiva che: (i) la descrizione delle componenti ambientali prese in considerazione appare per lo più riferita all'area vasta, risultando estremamente sintetici e non adeguatamente documentati i rilievi riguardanti lo specifico sito di intervento; (ii) in relazione alle diverse componenti non viene rappresentata la possibile evoluzione in assenza dell'attuazione del piano; (iii) i contributi forniti da questa CTS non sono stati adeguatamente affrontati, se non, per la più parte, rinviando a quanto già rappresentato nel Rapporto Ambientale Preliminare.

D) Qualsiasi problema ambientale esistente, pertinente al piano o programma, ivi compresi in particolare quelli relativi ad aree di particolare rilevanza ambientale, culturale e paesaggistica, quali le zone designate come zone di protezione speciale per la conservazione degli uccelli selvatici e quelli classificati come siti di importanza comunitaria per la protezione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatica, nonché i territori con produzioni agricole di particolare qualità e tipicità, di cui all'art. 21 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228.

CONSIDERATO che, in merito ai possibili impatti cumulativi sui siti della **Rete Natura 2000**, il R.A. si limita ad affermare che: (i) “*Il territorio del Comune di Rometta è interessato dalla presenza di due Siti Natura 2000 - SIC/ZPS codice ITA030011 denominato “Monti Peloritani, Dorsale Curcuraci, Antennamare” e ZPS codice ITA030042 denominato “Monti Peloritani, Dorsale Curcuraci, Antennamare e area marina dello stretto di Messina”;* (ii) “*Tuttavia, l'area interessata dal progetto, non ricade né all'interno dei Siti Natura 2000 né nella fascia di rispetto di 200 m”.*

CONSIDERATO che: (i) il capitolo 10 è testualmente dedicato alle “*Forme di mitigazione degli impatti sul paesaggio e sulle componenti ambientali vegetazione e fauna*”; (ii) il R.A. descrive una serie di accorgimenti tesi a limitare l'impatto paesaggistico e visivo nonché le pressioni sulle componenti vegetazione e fauna; (iii) a tale ultimo riguardo, nel R.A. si legge fra l'altro che “*Per ciò che riguarda la componente avifaunistica della zona, l'impatto è rilevante, in quanto viene ridotta considerevolmente la superficie utilizzata come “home range” (superfici impiegate per l'espletamento delle funzioni vitali: riposo, alimentazione, rifugio, riproduzione) dalle varie specie di passeriformi. Il rilascio delle specie vegetali più significative, può limitare, nella misura del loro rilascio, gli effetti negativi del progetto sull'avifauna, così pure l'impianto di nuove*



essenze. Ciò servirà inoltre a limitare l'impatto paesaggistico rendendo più gradevole l'inserimento della struttura da edificare nel contesto esistente".

CONSIDERATO E VALUTATO che: (i) l'individuazione di misure di compensazione in ordine all'impatto visivo di certo non esonerava il Proponente dall'analizzare la relativa componente ambientale; (ii) l'affermata esistenza di un impatto significativo per l'avifauna si pone in contraddizione con l'analisi svolta nel precedente paragrafo del R.A. ove tale criticità non risulta adeguatamente analizzata.

CONSIDERATO E VALUTATO che, con particolare riferimento alla componente Fauna, nel parere CTS 21/2021 è stata rappresentata la necessità di integrare ed approfondire la caratterizzazione di questa componente ambientale soprattutto per quanto riguarda l'avifauna, in considerazione che il sito di intervento si trova lungo una delle direttrici di spostamento migratorio dell'avifauna: ad appena 500 metri si trova la Zona di protezione Speciale ITA030042.

CONSIDERATO altresì che nelle controdeduzioni al parere di questa CTS, il Proponente, nel rinviare al paragrafo 10 dello R.A., ribadisce nuovamente che: (i) *l'area in studio è distante più di 200 metri rappresentanti il buffer di rispetto della ZPS Ita 030042 e che possibile leggere nella relazione tecnica e nelle previste opere di mitigazione, il verde sarà curato ed in alcuni casi aumentato (vedi alberi di alto fusto);* (ii) *"In relazione ai passeriformi si potranno porre in opera soluzioni tipo cassette nidificatrice ed altro al fine di tutelare questa specie";* (iii) *"Nei diversi sopralluoghi eseguiti, in relazione alla particolare posizione dell'area in progetto, ad eccezione dell'avifauna non è stata notata alcuna presenza, significativa o di pregio di altra fauna".*

CONSIDERATO E VALUTATO che: (i) le considerazioni esposte in sede di controdeduzioni si limitano a individuare eventuali possibili soluzioni e a riportare, in maniera peraltro assertiva, l'assenza di specie di pregio, salvo per l'avifauna; (ii) la mera distanza dell'intervento programmato (peraltro di poche centinaia di metri) da un sito Natura 2000 non è sufficiente ad escludere la sussistenza di impatti significativi; (iii) sul punto del resto anche la più recente giurisprudenza ha ben chiarito che *"La Valutazione di incidenza riguarda anche progetti posti all'esterno di un sito della Rete Natura 2000 e va, comunque, effettuata ogniqualvolta vi sia la probabilità di un'incidenza significativa, potendo essere omessa soltanto quando vi sia la certezza di un'assenza di incidenze, sussistendo, in tal caso, obbligo di puntuale motivazione sul punto"* (T.A.R. Roma, (Lazio) sez. V, 05/10/2022, n.12639); (iv) risultano agli atti puntuali osservazioni da parte della associazione Agriambiente rispetto alle quali non risultano acquisite specifiche controdeduzioni da parte del Proponente.

VALUTATO complessivamente che: (i) la tematica circa l'interferenza del programma di intervento con i siti Natura 2000 non risulta indagata e la possibilità di avviare la procedura di VINCA non è stata nemmeno presa in considerazione, nonostante le possibili interferenze con un sito Natura 2000; (ii) tale omissione non può essere giustificata dalla distanza dell'intervento.

CONSIDERATO che, in merito alla componente **paesaggio**, il Capitolo 11 del R.A.: (i) fornisce alcuni elementi di carattere generale in ordine alla definizione di "paesaggio" nonché relativamente alla evoluzione normativa di settore; (ii) rappresenta una analisi delle principali componenti del paesaggio, con particolare riferimento alla "Componente naturale" e alla "Componente archeologica e antropico-culturale".

CONSIDERATO E VALUTATO che la trattazione di dette tematiche è avvenuta attraverso una descrizione di talune tematiche riguardanti le caratteristiche vegetazionali e geomorfologiche ovvero mediante il



riferimento a taluni contributi della letteratura di settore, senza considerare in alcun modo – come del resto segnalato dalla Sovrintendenza – il Piano Paesaggistico.

CONSIDERATO che nel capitolo 14 il R.A. “risponde” alle osservazioni formulate in sede di scoping, soffermandosi innanzitutto sul rilievo della Soprintendenza BB.CC.AA. di Messina teso a sottolineare che il RAP non conteneva alcuna menzione del Piano paesaggistico.

CONSIDERATO che, sempre in merito a detta problematica, nel R.A. si legge quanto segue:

“In riferimento all’intervenuto Piano Paesaggistico dell’Ambito Regionale 9 relativo alla provincia di Messina redatto ai sensi dell’art. 143 del D. Legis. 22.01.2004 n°42 e approvato con D.A. n°6682 del 29.12.2016 sull’area di intervento insistono tre zone di interesse paesaggistico:

- *Zona 11i, “Paesaggio della fascia costiera soggetta a processi di degrado e trasformazione urbana (fascia di rispetto costiero, art. 142 lett.a)” laddove è prevista la formazione di piani di recupero.*

Si fa rilevare inoltre che:

- 1. dopo i passati fenomeni di erosione costiera, l’arenile ha riconquistato l’originaria ampiezza per come evidente dall’allegata ortofoto 2017 di Google map in sovrapposizione alla planimetria del Piano Paesistico, ambito 9, e che, pertanto, il limite attuale dei 300 metri, è parallelamente slittato verso valle riproponendo l’originario limite del P.R.G. vigente (vedi foto n.10);*

- 2. al limite dell’arenile rimane una limitatissima memoria degli antichi canneti (vedi foto 8 e 9) una volta a protezione degli agrumeti dalla salsedine insieme alla duna costiera;*

- *Zona 11a, “Paesaggio dei torrenti e dei valloni (fasce di rispetto fluviali art. 142, lett c)” relativa al torrente Saponara;*

- *Zona 11c, “Paesaggio dei territori coperti da vegetazione di interesse forestale (vegetazione forestale in evoluzione di cui al D.L. 227/01)” per un frammento di circa 2500 mq. all’interno dell’ex agrumeto con tre alberature d’alto fusto circondate parzialmente da un canneto infittitosi dopo l’abbandono delle attività colturali circostanti (vedi foto n. 6 e 7).*

Nella zona 11i, il “Piano di recupero” ricomprende i lotti 3 e 4 della P.E. 07 con le relative strutture destinate alla balneazione e al tempo libero per come descritto negli elaborati progettuali allegati laddove il lotto 4, originariamente destinato a centro polifunzionale per il tempo libero connesso alle attività balneari del lotto n°3, nel rispetto del vincolo paesaggistico, pur ricadendo in area intensamente edificata (zone “B4” – sature urbane) priva di servizi, viene destinato interamente a parcheggio e verde del limitrofo centro commerciale integrando i propri volumi in sopraelevazione allo stesso centro commerciale.

La piccola area del lotto 4, in atto ormai incolta e insignificante ai fini paesaggistici a fronte della enorme fascia edificata che la ingloba spingendosi fino al limite dell’arenile, appare infatti essenziale ai fini dell’intervento di recupero per attrezzare un’area a parcheggio verde piantumata con essenze d’agrumi e inserimento di spazi per il tempo libero e attività ludiche all’aperto.

Nel piano di recupero (lotti 3 e 4) pertanto non è prevista alcuna struttura edilizia stabile ma solo piccoli edifici destinati a servizi igienico-sanitari oltre a chioschi e gazebo funzionali alle attività balneari e per il tempo libero consentite.

La zona 11a interessa parte dei lotti 1 e 5 destinati ad attività commerciali e turistico- ricettive per come descritte negli elaborati progettuali allegati a bassa e gran parte della superficie destinata alla riproduzione dell’antico tradizionale paesaggio agrario sia pure, in parte, integrato con parcheggi di standard”.



CONSIDERATO che il Proponente rinvia alle predette considerazioni anche per replicare ai rilievi formulati da questa CTS nella prima parte del punto 1 del parere 12/2021, laddove è stato richiesto di affrontare “*le criticità e le osservazioni evidenziate dalla Soprintendenza di Messina nella nota prot. n. 4427 del 05/03/2020*”.

CONSIDERATO E VALUTATO che, relativamente alle previsioni della proposta di piano interferente con il PL 11.i, bisogna considerare che: (i) trovano applicazione i seguenti regimi normativi contenuti nel Piano Paesaggistico:

1) “... **11i. Paesaggio della fascia costiera soggetta a processi di degrado e trasformazione urbana (fascia di rispetto costiero .142 lett.a) Area di recupero** Si attua quanto previsto nelle norme generali di cui all’art.20 per la categoria “*aree di recupero*”. I piani di recupero dovranno essere indirizzati a:

- alla conservazione dei valori paesaggistici, al contenimento dell'uso del suolo, salvaguardando gli elementi caratterizzanti il territorio;

- al recupero paesaggistico con particolare attenzione alla qualità architettonica del costruito in funzione della mitigazione dell'impatto sul paesaggio; - all'eliminazione dei detrattori ambientali, garantendo il restauro dei beni e dei valori paesistici e naturalistici, il recupero dei Beni storico-artistici e la riqualificazione delle dune; - alla riqualificazione del rapporto tra il mare e la costa, garantendo ove possibile, la ricostruzione della rete ecologica; In queste aree non è consentito:

- realizzare nuove edificazioni e/o interventi che comportino consumo di nuovo suolo;

- realizzare nuovi manufatti costieri od opere che alterino i flussi delle correnti marine o che possano arrecare danni alla flora marina;

- realizzare discariche di rifiuti solidi urbani, di inerti o materiali di qualsiasi genere; - realizzare cave;

- realizzare impianti industriali.

- in corrispondenza della foce del Torrente Saponara, per 150 mt. dalle sponde e 300 mt. dal mare, realizzare edifici o manufatti di qualsiasi genere, ad esclusione delle opere di regimentazione delle acque effettuata con uso dell'ingegneria naturalistica.

2) “**Art. 20 ... Aree di recupero** Sono costituite da aree interessate da processi di trasformazione intensi e disordinati, caratterizzati dalla presenza di attività o di usi che compromettono il paesaggio e danneggiano risorse e beni di tipo naturalistico e storico-culturale. **Tali aree sono soggette alla disciplina del recupero da attuare attraverso specifiche norme degli strumenti urbanistici comunali.** All’interno di tali piani potranno prevedersi, per giustificate ragioni connesse alla necessità di una organica regolamentazione urbanistica, limitate variazioni dei perimetri delle aree di recupero individuati nel presente Piano. **Gli interventi devono essere indirizzati alla riqualificazione, al ripristino e al restauro dei beni, dei valori paesaggistici e ambientali manomessi o degradati.**

Sono consentiti:

- interventi finalizzati alla riqualificazione dei detrattori, al recupero dei caratteri e dei valori paesaggistico-ambientali degradati e alla ricostituzione del paesaggio alterato;



- *interventi tesi all'incremento del patrimonio vegetale, alla realizzazione di attrezzature ed impianti e di opere infrastrutturali compatibili con l'ambiente e il paesaggio;*
- *interventi volti a promuovere adeguate misure di mitigazione degli effetti negativi anche mediante l'uso di appropriati elementi di schermatura, utilizzando essenze arboree e/o arbustive dei climax locali;*
- *interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e di ristrutturazione dell'edilizia esistente;*
- ***nuove costruzioni compatibili con le destinazioni d'uso e con i caratteri del paesaggio nelle aree costituite da aggregati edilizi, periferie o tessuti urbani con elevata criticità paesaggistico-ambientale;***

*Tali prescrizioni sono esecutive nelle more della redazione o adeguamento degli strumenti urbanistici e sono attuate dalla Soprintendenza ai Beni Culturali e Ambientali qualora riguardino aree soggette a tutela. **Nelle aree individuate come beni paesaggistici ai sensi dell'art. 134 del Codice, nelle more della redazione dei piani di recupero da parte dei Comuni, non sono consentite le nuove costruzioni.** Qualora le aree per le quali è indicato il regime del Recupero comprendano zone classificate come A e B negli strumenti urbanistici vigenti alla data di adozione del Piano, queste, così come ivi perimetrate, sono comunque soggette al livello di tutela 1.*

CONSIDERATO E VALUTATO che: (i) per l'attuazione degli interventi previsti dalla proposta di variante ricadenti nel Paesaggio Locale 11.i eventuali interventi devono essere realizzati soltanto all'esito dell'adozione, da parte del comune, della "disciplina del recupero da attuare attraverso specifiche norme degli strumenti urbanistici comunali"; (ii) nel RA risulta che "Nella zona 11i, il "Piano di recupero" ricomprende i lotti 3 e 4 della P.E. 07 con le relative strutture destinate alla balneazione e al tempo libero per come descritto negli elaborati progettuali allegati laddove il lotto 4, originariamente destinato a centro polifunzionale per il tempo libero connesso alle attività balneari del lotto n°3, nel rispetto del vincolo paesaggistico, pur ricadendo in area intensamente edificata (zone "B4" – sature urbane) priva di servizi, viene destinato interamente a parcheggio e verde del limitrofo centro commerciale integrando i propri volumi in sopraelevazione allo stesso centro commerciale.

La piccola area del lotto 4, in atto ormai incolta e insignificante ai fini paesaggistici a fronte della enorme fascia edificata che la ingloba spingendosi fino al limite dell'arenile, appare infatti essenziale ai fini dell'intervento di recupero per attrezzare un'area a parcheggio verde piantumata con essenze d'agrumi e inserimento di spazi per il tempo libero e attività ludiche all'aperto.

Nel piano di recupero (lotti 3 e 4) pertanto non è prevista alcuna struttura edilizia stabile ma solo piccoli edifici destinati a servizi igienico-sanitari oltre a chioschi e gazebo funzionali alle attività balneari e per il tempo libero consentite."; (v) al di là del generico riferimento al "piano di recupero" il Proponente non produce alcun elaborato che dimostri che sia stata effettivamente adottata dal Comune la "disciplina del recupero da attuare attraverso specifiche norme degli strumenti urbanistici comunali" né che l'intervento sia coerente con tali eventuali disposizioni; (iv) emergono altresì discrasie fra la rappresentazione dell'intervento risultante dal doc. "12_P7_04_PLANIVOLUMETRICO_signed" e il doc "11_P7_03_PLANIMETRIA_GENERALE_signed" risultando una diversa configurazione dell'intervento che non permette di comprendere l'effettiva interferenza rispetto alle prescrizioni del PL "11.i".



VALUTATO che: (i) l'approccio seguito nel R.A., come si è già evidenziato, appare del tutto difforme alle finalità seguite dal Legislatore in quanto il Proponente, lasciando peraltro invariato il capitolo 11 del R.A. - ove non veniva fatta alcuna menzione del Piano paesaggistico - si limita a fornire di fatto delle controdeduzioni, senza considerare che l'obiettivo dello scoping è quello di individuare i temi che dovranno essere esposti, in maniera chiara e ordinata, nel rapporto ambientale definitivo; (ii) in ogni caso, la trattazione di tali argomenti non appare coerente con le finalità della VAS in quanto l'elaborato non offre un quadro atto a comprendere le peculiarità dell'area di riferimento dal punto di vista paesaggistico e la coerenza dell'intervento rispetto al quadro di riferimento ma si limita a descrivere sinteticamente gli interventi oggetto del piano potenzialmente interferenti con la pianificazione paesaggistica, senza dimostrarne la coerenza ovvero l'assenza di ricadute ambientali, talvolta peraltro espressamente escluse con formule apodittiche; (iii) non risulta dimostrato che il Comune abbia adottato la disciplina del recupero prevista dall'art. 20 delle norme tecniche del Piano Paesaggistico - in assenza dei quali è inibita qualsiasi attività - né che gli interventi siano coerenti rispetto a tale eventuale disciplina.

e) obiettivi di protezione ambientale stabiliti a livello internazionale, comunitario o degli Stati membri, pertinenti al piano o al programma, e il modo in cui, durante la sua preparazione, si è tenuto conto di detti obiettivi e di ogni considerazione ambientale.

f) possibili impatti significativi sull'ambiente, compresi aspetti quali la biodiversità, la popolazione, la salute umana, la flora e la fauna, il suolo, l'acqua, l'aria, i fattori climatici, i beni materiali, il patrimonio culturale, anche architettonico e archeologico, il paesaggio e l'interrelazione tra i suddetti fattori. Devono essere considerati tutti gli impatti significativi, compresi quelli secondari, cumulativi, sinergici, a breve, medio e lungo termine, permanenti e temporanei, positivi e negativi;

g) misure previste per impedire, ridurre e compensare nel modo più completo possibile gli eventuali impatti negativi significativi sull'ambiente dell'attuazione del piano o del programma

CONSIDERATO E VALUTATO che il R.A.: (i) non contiene al capitolo specificatamente riferito alle predette tematiche; (ii) salvo taluni cenni con riferimento alle componenti aria non fornisce alcun specifico approfondimento in ordine ai possibili impatti legati alla realizzazione del Piano; (iii) non indica in alcun modo i pertinenti obiettivi di protezione ambientale né chiarisce se, ed eventualmente in che misura, siano stati presi in considerazione nell'elaborazione del piano; (iv) non è stata fornita adeguata evidenza di come la proposta di variante intenderebbe contribuire alla sostenibilità ambientale e agli obiettivi degli strumenti a tutela dell'ambiente di riferimento (peraltro nemmeno analiticamente individuati).

VALUTATO che le carenze riscontrate rendono lo studio privo degli elementi essenziali per avere un adeguato quadro conoscitivo che rappresenta condizione imprescindibile per rendere il parere VAS

h) sintesi delle ragioni della scelta delle alternative individuate e una descrizione di come è stata effettuata la valutazione, nonché le eventuali difficoltà incontrate (ad esempio carenze tecniche o difficoltà derivanti dalla novità dei problemi e delle tecniche per risolverli) nella raccolta delle informazioni richieste;

CONSIDERATO E VALUTATO che la "Sintesi delle ragioni della scelta delle alternative individuate e una descrizione di come è stata effettuata la valutazione" è stata inserita nel R.A. soltanto all'esito delle osservazioni formulate con il parere 12/2021 della CTS e coincide con una relazione per rafforzare l'offerta commerciale e contiene comunque dati che non risultano adeguatamente motivati e documentati.



j) descrizione delle misure previste in merito al monitoraggio e controllo degli impatti ambientali significativi derivanti dall'attuazione dei piani o del programma proposto definendo, in particolare, le modalità di raccolta dei dati e di elaborazione degli indicatori necessari alla valutazione degli impatti, la periodicità della produzione di un rapporto illustrante i risultati della valutazione degli impatti e le misure correttive da adottare;

CONSIDERATO che il R.A. al riguardo riferisce nel predetto capitolo che verranno descritti gli obiettivi, le finalità, l'articolazione temporale, le componenti ambientali considerate previsti nell'ambito del piano di monitoraggio Ambientale che andrà svolto.

CONSIDERATO E VALUTATO che l'omessa adeguata valutazione degli impatti potenziali significativi riverbera i propri effetti anche sul piano di monitoraggio, in quanto evidentemente predisposto senza una adeguata valutazione delle effettive ricadute della proposta di piano.

j) sintesi non tecnica delle informazioni di cui alle lettere precedenti.

CONSIDERATO E VALUTATO che il contenuto dell'elaborato "Sintesi non Tecnica", coincide con una mera sintesi del RA (peraltro carente, non coerentemente strutturato e privo dei contenuti e requisiti fondamentali) e non risulta un documento esaustivo, chiaro e leggibile per un pubblico non esperto, come suggerito, a titolo esemplificativo, dalle "Linee guida per la predisposizione della Sintesi non Tecnica del Rapporto Ambientale (art. 13 comma 5, D.lgs. 152/2006)" redatto dal MATTM, Direzione per le Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali.

CONSIDERAZIONI E VALUTAZIONI AMBIENTALI CONCLUSIVE

CONSIDERATO che la presente procedura riguarda la Valutazione Ambientale Strategica (ex artt. dal 13 a 18 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.) della Variante Prescrizione Esecutiva n. 7 "Edilizia turistico ricettiva in località Giampaolo in Rometta Marea" Comune di Rometta (ME).

CONSIDERATO e VALUTATO che: (i) il RA - aggiornato a seguito del parere di questa CTS 12/2022 - ha di fatto riproposto, per la più parte, il medesimo testo del RAP, salvo alcune integrazioni nei capitoli finali; (ii) le osservazioni degli SCAM non sono state peraltro effettivamente prese in considerazione per la rielaborazione dello studio in quanto anche le parti finali del RA (dedicate alle "controdeduzioni" alle osservazioni degli SCAM) rinviano spesso a precedenti paragrafi, ritenuti non soddisfacenti in sede di consultazione; (iii) l'impostazione del RA - che, da un parte, riproduce integralmente il RPA e nella parte finale affronta atomisticamente i contributi acquisiti in sede di consultazione) - non è coerente con le finalità di perseguita dalla normativa di settore che pretende che la fase di consultazione sia deputata, per l'appunto, a "definire la portata ed il livello di dettaglio delle informazioni da includere nel rapporto ambientale".

VALUTATO in termini generali che, alla luce di tali considerazioni, il R.A. non risulta coerente con la normativa di settore che pretende invece che la consultazione sia funzionale a definire la portata ed il livello di dettaglio delle informazioni da includere nel rapporto ambientale.



CONSIDERATO E VALUTATO che, tenendo conto degli esiti dei contributi acquisiti nel corso della consultazione, il R.A. deve necessariamente fornire gli elementi declinati nell'Allegato IV alla Parte II del Codice dell'Ambiente al fine di fornire adeguati elementi conosciuti che permettano l'espressione del parere VAS.

CONSIDERATO E VALUTATO che: (i) non risulta suddiviso sulla base degli argomenti indicati nell'Allegato IV alla Parte II del Codice, rendendo peraltro oggettivamente difficile valutarne la completezza; (ii) anche cercando di reperire i predetti elementi, dalla lettura dell'elaborato emergono gravi carenze nella rappresentazione del quadro conoscitivo (si rinvia alle considerazioni e alle valutazioni svolte in ciascun punto di seguito sintetizzate).

VALUTATO che, in particolare, che: (i) l'illustrazione degli obiettivi del piano – desumibile peraltro da talune affermazioni contenute in paragrafi non specificatamente dedicati a tale tematica - appare oggettivamente generica nonché fondata su dati che non possono dimostrare l'effettiva sussistenza di esigenze commerciali; (ii) la descrizione dell'intervento e dei connessi obiettivi affronta soltanto in maniera parziale i profili connessi alle modifiche del sistema della viabilità di adduzione.

VALUTATO altresì che salvo taluni aspetti riguardanti le interferenze rispetto alla pianificazione paesaggistica e al PAI nonché in relazione al vigente P.R.G. (rispetto al quale non risulta dagli atti prodotti dal Proponente essere stata acquisita la VAS), non è stata rappresentata –nonostante richiesta anche in sede di consultazione con parere di questa CTS 12/2021 - alcuna specifica analisi dei rapporti di coerenza e di compatibilità dello strumento rispetto agli ulteriori strumenti di pianificazione pertinenti o sovraordinati.

VALUTATO che il R.A. non affronta il tema della potenziale interferenza con i siti Natura 2000 presenti nelle immediate vicinanze, limitandosi ad affermare che l'intervento ricade al di fuori di detti siti.

VALUTATO che, in tema di vincoli paesaggistici: (i) nonostante la particolare posizione dell'area di intervento, la trattazione di tali argomenti non appare coerente con le finalità della VAS in quanto l'elaborato non offre un quadro atto a comprendere le peculiarità dell'area di riferimento dal punto di vista vincolistico e la coerenza dell'intervento rispetto al quadro di riferimento ma si limita a descrivere sinteticamente gli interventi oggetto del piano potenzialmente interferenti con la pianificazione paesaggistica, senza dimostrarne la coerenza ovvero l'assenza di ricadute ambientali; (ii) non risulta inoltre dimostrato che il Comune abbia la disciplina del recupero prevista dall'art. 20 delle norme tecniche del Piano Paesaggistico – in assenza dei quali è inibita qualsiasi attività – né che gli interventi siano coerenti rispetto a tale eventuale disciplina.

VALUTATO che appare non adeguata la trattazione delle tematiche di cui alla lett. b), c, d) e h) di cui all'Allegato VI parte II Codice Ambiente mentre risulta assente o insufficiente la trattazione delle tematiche di cui alle lett. e) ed f).

VALUTATO che in definitiva che: (i) la redazione del RA ambientale non tiene adeguatamente conto dei contributi acquisiti in consultazione, con ciò già violando le finalità dell'art. 13, comma 1, del Codice dell'Ambiente; (ii) in ogni caso, le carenze riscontrate rendono lo studio privo degli elementi essenziali – prescritti dalla normativa di riferimento (v. art. 13, comma 4, del Codice dell'Ambiente e allegato VI alla Parte II) - per avere un adeguato quadro conoscitivo che rappresenta condizione imprescindibile per rendere il parere VAS

La Commissione Tecnica Specialistica per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale



Tutto ciò VISTO, CONSIDERATO E VALUTATO

Esprime **parere motivato non favorevole** sul procedimento di Valutazione Ambientale Strategica sulla “*Variante Prescrizione Esecutiva n. 7 “Edilizia turistico ricettiva in località Giampaolo in Rometta Marea” Comune di Rometta (ME)*”.

Il presente parere ha esclusiva valenza ambientale, pertanto, fermo restando le valutazioni in materia urbanistica del Dipartimento competente, dovranno essere acquisite tutte le dovute autorizzazioni, nulla osta e pareri necessari alla realizzazione di quanto previsto nel progetto di Piano.

REPUBBLICA ITALIANA



Regione Siciliana

ASSESSORATO del TERRITORIO e dell'AMBIENTE
DIPARTIMENTO dell'AMBIENTE
via Ugo La Malfa, 169 - 90146 Palermo
Pec: dipartimento.ambiente@certmail.regione.sicilia.it



REPUBBLICA ITALIANA
REGIONE SICILIANA
Assessorato Territorio e Ambiente
Commissione Tecnica Specialistica
per le autorizzazioni ambientali
di competenza Regionale [L. r. n. 9/2015, art. 91]

prot. n. _____ del _____

OGGETTO: Trasmissione pareri resi durante la seduta plenaria della Commissione Tecnica specialistica ex art.91 L.R. 9/15, del 01.03.2024

Al Dirigente del Servizio 1 DRA
antonio.patella@regione.sicilia.it

Al Dirigente del Servizio 1 DRU
rosanna.giordano@regione.sicilia.it

Al Dirigente Generale DRA
dra@regione.sicilia.it

Al Dirigente Generale DRU
dg.urbanistica@regione.sicilia.it

e, p.c. All' On.le Assessore ARTA

per il tramite del Servizio 1 "Autorizzazioni e Valutazioni Ambientali"

Tenuto conto di quanto disposto dall'art. 73 c. 2 del Decreto-Legge 17 marzo 2020, n.18, che prevede in deroga alle diverse disposizioni, la possibilità che la CTS si svolga, anche esclusivamente, mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto, senza in ogni caso la necessità che si trovino nel medesimo luogo

SI ATTESTA

che la riunione del 01.03.2024 della CTS in plenaria si è svolta in presenza ed in videoconferenza, giusta convocazione del 28.02.2024. I pareri approvati, sono i seguenti:

**2945 AMBIENTE SR_012_RIF2945 VIA-Verifica di Ottemperanza SICULA
COMPOST S.R.L. Rifiuti OPERE RELATIVE ALLO SCARICO DELLE ACQUE METEORICHE
NEL CORPO IDRICO RECETTORE -IMPIANTO DI COMPOSTAGGIO SITO IN Z.I. DI
MELILLI (SR) - CONTRADA SANTA CATRINI**

PARERE N. 58.2024

**2435 AMBIENTE PT_000_VIA9623 VIA-Parere Tecnico MINISTERO
DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA Attività Produttive IMPIANTO**

AGRIVOLTAICO DENOMINATO "SICILY MON P1", DELLA POTENZA DI 61,65 MW NEL COMUNE DI MONREALE (PA). - PROPONENTE: SICILY MON P1 DEV S.R.L. [ID: 9527]

PARERE N. 59.2024

2790 AMBIENTE CT_003_RIF0001 /1 COMUNE DI ACI CATENA LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DEL TORRENTE LAVINAIO-PLATANI FINALIZZATO ALLA MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO DEL CENTRO ABITATO (TRATTO 5-8) - CUP: H36JI7000420002 - CIG: 9016946839 VIA-Verifica di Assoggettabilità (art.19)

PARERE N. 60.2024

1807 AMBIENTE EN_009_IPPC005 AIA-Riesame/Agg. SPER SPA Attività Produttive DOMANDA DI RIESAME AIA / STABILIMENTO SPER DI ENNA

PARERE N. 61.2024

2895 AMBIENTE TP_061_VIAR038 Altro-Immersione in mare di materiale (art. 109) UNITIRRENO SUBMARINE NETWORK S.P.A. Opere civili e marittime UNITIRRENO

PARERE N. 62.2024

1305 AMBIENTE TP_022_IF01305 PAUR-VIA (art.23 - 27bis) REPOWER RENEWABLE SPA Attività Produttive REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO AGRO-FOTOVOLTAICO DA 15 MW E RELATIVE OPERE DI CONNESSIONE DA INSTALLARE IN COMUNE DI VALDERICE (TP) - LOCALITA' MAFI E MARTOGNELLA

PARERE N. 63.2024

2853 AMBIENTE CT_020_AF02853 VIA-Verifica di Ottemperanza FRI-EL SOLAR Attività Produttive REALIZZAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO E OPERE CONNESSE DENOMINATO PV - LICODIA EUBEA - COMUNE DI LICODIA EUBEA, CONTRADA GROTTREALTE

PARERE N. 64.2024

2680 AMBIENTE TP_000_EOL0000 VIA-Valutazione Impatto Ambientale (Art.23) MISILISCEMI S.R.L. Attività Produttive IMPIANTO EOLICO "MISILISCEMI WIND"

PARERE INTERMEDIO N. 7.2024

1753 AMBIENTE RG_011_IF01753 PAUR-VIA (art.23 - 27bis) TEP RENEWABLES (SCICLI 1 PV) S.R.L. Attività Produttive IMPIANTO FOTOVOLTAICO SCICLI 1 PV DI POTENZA NOMINALE 6,8 MWP

PARERE N. 65.2024

1702 AMBIENTE RG_009_B000008 VIA-Verifica di Assoggettabilità (art.19) F.LLI MACAUDA S. & E. SNC LAVORAZIONE PIETRA Cave PROGETTO DI RINNOVO CON AMPLIAMENTO DELLA CAVA DI CALCARE "SERRAMONTONE-MACAUDA"

PARERE N. 66.2024 NP

2653 AMBIENTE SR_001_B000009 VIA-Verifica di Ottemperanza VINCI CARMELO Cave VERIFICA DI OTTEMPERAZNA ALLE PRESCRIZIONI DI CUI AL D.R.S. N°442 DEL 27/05/2022

PARERE N. 67.2024

2388 AMBIENTE RG_012_B000001 VIA-Verifica di Assoggettabilità (art.19) DI PAOLA GROUP ECOCENTRO POLIVALENTE S.R.L. Cave PROGETTO DI RECUPERO AMBIENTALE "RIMODELLAMENTO MORFOLOGICO E RECUPERO DELL'AREA DI SCAVO, EX CAVA DI CALCARENITE DI VIA GASSMAN, N 60, EX C.DA BOSCOPIANO VITTORIA (RG)

PARERE N. 68.2024

2864 AMBIENTE PA_065_B000005 VIA-Verifica di Assoggettabilità (art.19) CAVA PIANETTO S.R.L. Cave PROGETTO PER LA COLTIVAZIONE DI UNA CAVA DI CALCARE SITA IN LOCALITÀ "REBUTTONE", COMUNE DI SANTA CRISTINA GELA (PA)

PARERE N. 69.2024

2580 AMBIENTE PT_000_VIA9814 VIA-Parere Tecnico MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA Attività Produttive PROGETTO DI UN PARCO EOLICO OFFSHORE DENOMINATO SICILIA 495MW E OPERE DI CONNESSIONE A TERRA PER UNA POTENZA COMPLESSIVA DI 495MW. PROPONENTE: INERGIA S.P.A. [ID: 9803]

PARERE N. 70.2024

2702 AMBIENTE AG_028_B000001 Altro-Recupero ambientale siti di cave (art.19 L.127/80) RICAV SRL Cave PROGETTO DEFINITIVO PER IL RECUPERO AMBIENTALE DELL'EX CAVA VINCENZELLA NEL COMUNE DI PORTO EMPEDOCLE

PARERE N. 71.2024

2501 AMBIENTE CT_035_VIAR002 VIA-Verifica di Assoggettabilità (art.19) MONTALBANO ACQUE SRL Cave ISTANZA PERMESSO DI RICERCA DI ACQUE MINERALI NATURALI "SAN GERARDO" IN TERRITORIO DI PIEDIMONTE ETNEO

PARERE N. 72.2024

2905 AMBIENTE TP_022_VIAR053 VIA-Verifica di Assoggettabilità (art.19) ZES - SICILIA OCCIDENTALE Opere civili e marittime ACCESSIBILITÀ AL PORTO E ALL'AREA INDUSTRIALE DI TRAPANI: OPERE DI POTENZIAMENTO DEI COLLEGAMENTI TRA IL PORTO E L'AREA INDUSTRIALE

PARERE N. 73.2024

**1309 AMBIENTE CT_007_IF01309 PAUR-VIA (art.23 - 27bis) ECOSOUND 1 SRL
Attività Produttive APA_BELPASSO**

PARERE N. 74.2024

2876 AMBIENTE TP_015_EOL2876 VIA-Verifica di Ottemperanza GR VALUE DEVELOPMENT SRL Attività Produttive IMPIANTO EOLICO E RELATIVE OPERE DI CONNESSIONE DA REALIZZARE IN AGRO DI PARTANNA E CASTELVETRANO (TP) IN LOCALITÀ C.DA FAVARA DI POTENZA COMPLESSIVA 21,8 MW DENOMINATO "BARTANNAH"

PARERE N. 75.2024

2953 AMBIENTE PT_000_VIA9550 VIA-Parere Tecnico MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA Attività Produttive PROGETTO DI UN IMPIANTO AGRIVOLTAICO DENOMINATO PIETROLUPO 02, DELLA POTENZA DI 35 MW E DELLE RELATIVE OPERE DI CONNESSIONE ALLA RTN. PROPONENTE: ITS MEDORA S.R.L. [ID: 9384]

PARERE N. 76.2024

2852 AMBIENTE ME_065_IPPC005 AIA-Nuovo Impianto DUFERCO SVILUPPO S.P.A. Attività Produttive IMPIANTO PEAKER PER IL BILANCIAMENTO DELLA RETE ELETTRICA

PARERE N. 77.2024

1852 AMBIENTE TP_021_IF01852 PAUR-VIA (art.23 - 27bis) SOLAER CLEAN ENERGY ITALY 20 S.R.L. Attività Produttive IMPIANTO FV SARBUCIA REALIZZAZIONE ED ESERCIZIO DI UN IMPIANTO AGROFOTOVOLTAICO, DENOMINATO IMPIANTO FV SARBUCIA, DELLA POTENZA DI 3.965 KW DC E 3.000 KW AC DA REALIZZARSI NEL COMUNE DI TRAPANI (TP) IN CONTRADA SARBUCIA SNC, FOGLIO DI MAPPA 185 - TRAPANI,

PARERE N. 78.2024

2015 AMBIENTE CL_003_IF02015 PAUR-VIA (art.23 - 27bis) ECOSICILY 1 S.R.L. Attività Produttive CL.50_BUTERA_C.DA CHIAPPARA

PARERE INTERMEDIO N. 8.2024

2005 AMBIENTE RG_009_IF02005 PAUR-VIA (art.23 - 27bis) SORGENIA ACQUARIUS S.R.L. Attività Produttive IMPIANTO FOTOVOLTAICO DENOMINATO "AREZZO"

PARERE INTERMEDIO N. 9.2024

2198 AMBIENTE ME_042_VIAR017 PAUR-VIA (art.23 - 27bis) ARCIPELAGO S.R.L. Opere civili e marittime PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI OPERE DI DIFESA DALL'EROSIONE COSTIERA VOLTE A MITIGARE IL LIVELLO DI PERICOLOSITÀ GEOMORFOLOGICA ESISTENTE SULLA FALESIA SOTTOSTANTE IL THERASIA RESORT IN LOCALITÀ VULCANELLO

PARERE INTERMEDIO N. 10.2024

2479 AMBIENTE TP_005_RIF0002 PAUR-VIA (art.23 - 27bis) COMMISSARIO STRAORDINARIO UNICO PER LA DEPURAZIONE Rifiuti "REALIZZAZIONE DEL NUOVO IMPIANTO DI DEPURAZIONE NEL COMUNE DI CASTELLAMMARE DEL GOLFO (TP)" – COD. ID33506

PARERE INTERMEDIO N. 11.2024

2894 AMBIENTE AG_014_VIAR003 VIA-Valutazione Preliminare COMMISSARIO DI GOVERNO Opere civili e marittime AG 18830 - CATTOLICA ERACLEA "RIPASCIMENTO ARTIFICIALE DEL LITORALE IN EROSIONE DELLA FRAZIONE MARINA DI ERACLEA MINOA A PROTEZIONE DEL VIALE ERACLE, VIA ARTEMIDE, VIALE MINOSSE"

PARERE N. 79.2024

2947 AMBIENTE ME_106_RIF0002 VIA-Verifica di Ottemperanza COMMISSARIO DI GOVERNO Opere civili e marittime "REGIMENTAZIONE IDRAULICA TORRENTE BEVIOLA A PROTEZIONE ABITATO VENETICO MARINA"..I. PER IL PRO

PARERE N. 80.2024

2940 AMBIENTE PT_000_VIA7555 VIA-Parere Tecnico MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA Opere civili e marittime PROGETTI SBLOCCA ITALIA L. 164/2014. PROGETTO DEFINITIVO DIRETTRICE FERROVIARIA MESSINA - CATANIA - PALERMO. LOTTO 5: TRATTA DITTAINO - CATENANUOVA CON PIANO DI UTILIZZO TERRE AI SENSI DELL'ART. 9 DPR 120/2017.PROPONENTE R.F.I. S.P.A.[ID 10852]

PARERE N. 81.2024

2927 AMBIENTE PT_000_VIA8326 VIA-Parere Tecnico MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA Opere civili e marittime DIRETTRICE FERROVIARIA MESSINA - CATANIA - PALERMO: PROGETTO DEFINITIVO DELLA TRATTA FIUMETORTO - LERCARA DIRAMAZIONE (LOTTO 1+2). PROPONENTE: RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.[ID 10633]

PARERE N. 82.2024

2850 AMBIENTE EN_016_VI00022 /1 COMUNE DI REGALBUTO LAVORI DI AMMODERNAMENTO E RISTRUTTURAZIONE DELLA STRADA COMUNALE EX INTERPODERALE "ERBE BIANCHE", A PARTIRE DALL'INNESTO CON LA S.P. 83, SITA IN C.DA ERBE BIANCHE, AGRO DI REGALBUTO VInC Appropriata Livello II

PARERE N. 83.2024

2192 AMBIENTE CT_015_RIF0075 VIA-Verifica di Assoggettabilità (art.19) EREDI DI BELFIORE GIUSEPPE SRL Rifiuti PROGETTO PER L'INTRODUZIONE DELL'ATTIVITÀ DI RECUPERO (R5) DI RIFIUTI NON PERICOLOSI, CON POTENZIALITÀ SUPERIORE A 10 T/GIORNO, NEL CICLO DI PRODUZIONE DELLO STABILIMENTO SITO IN CONTRADA PASSO CAVALIERE - ZONA INDUSTRIALE - DEL COMUNE DI CATANIA

PARERE N. 84.2024

1556 AMBIENTE CT_007_B000031 Incandela Antonella VIA-Verifica di Assoggettabilità (art.19) ETNA QUARRY SRL Cave AUTORIZZAZIONE APERTURA CAVA PIETRA LAVICA USO ORNAMENTALE

PARERE N. 85.2024 NP

2497 AMBIENTE PT_000_VIA8000 VIA-Parere Tecnico MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA Attività Produttive PROGETTO DI REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO AGROFOTOVOLTAICO, DENOMINATO SAN FRANCESCO, DI POTENZA NOMINALE E DI PICCO PARI A 50,19975 MW, E DELLE OPERE DI CONNESSIONE ALLA RETE ELETTRICA ED ACCESSORIE.PROPONENTE: VELINO SOLAR ITALY S.R.L.[ID:8000]

PARERE N. 86.2024

2477 AMBIENTE PT_000_VIA9412 VIA-Parere Tecnico MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA Attività Produttive PROGETTO DI IMPIANTO AGRIVOLTAICO DENOMINATO SIGON DELLA POTENZA DI 34 MW INTEGRATO CON UN SISTEMA DI ACCUMULO DA 36 MW E DELLE RELATIVE OPERE DI CONNESSIONE ALLA RTN. - PROPONENTE: SOLAR CENTURY FVGC 7 S.R.L. [ID: 9412]

PARERE N. 87.2024

2608 AMBIENTE PT_000_VIA9868 VIA-Parere Tecnico MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA Attività Produttive PROGETTO DI

UN IMPIANTO AGRIVOLTAICO, DELLA POTENZA DI 65,54 MW E DELLE RELATIVE OPERE DI CONNESSIONE ALLA RTN.PROPONENTE: TRAPANI PV S.R.L. [ID: 9861]

PARERE N. 88.2024

1224 AMBIENTE CL_007_IF01224 PAUR-VIA (art.23 - 27bis) VEI GREENFIELD 1 S.R.L. Attività Produttive GELA-10MWP

PARERE N. 89.2024 NP

2092 AMBIENTE PA_050_ATP2092 PAUR-VIA (art.23 - 27bis) RWE RENEWABLES ITALIA SRL Attività Produttive PARCO EOLICO RAPITALÀ

PARERE INTERMEDIO N. 12.2024 NP

2483 AMBIENTE CT_015_RIF2483 VIA-Verifica di Assoggettabilità (art.19) DECAP SERVICE S.R.L. Rifiuti PROGETTO DI RECUPERO DI METALLI PREZIOSI DA RIFIUTI

PARERE N. 90.2024

2910 AMBIENTE RG_009_RIF2910 VIA-Parere Tecnico F.LLI ANCIONE SRL Rifiuti ISTANZA DI VALUTAZIONE PRELIMINARE ART. 6, C. 9/BIS DLGSN. 152/2006

PARERE N. 91.2024

2149 AMBIENTE RG_010_IF02149 PAUR-VIA (art.23 - 27bis) SORGENIA ACQUARIUS S.R.L. Attività Produttive PROGETTO DI UN IMPIANTO FOTOVOLTAICO SU SUOLO GRID-CONNECTED DELLA POTENZA DI PICCO PARI A 4.076 KWP, (IMMISS 3.250 KW) DENOMINATO "CIMILLÀ"

PARERE INTERMEDIO N. 13.2024

2287 AMBIENTE CL_007_IF02287 PAUR-VIA (art.23 - 27bis) SOLAR PV 3 SRL Attività Produttive IMPIANTO FOTOVOLTAICO "GELA"

PARERE INTERMEDIO N. 14.2024

2899 AMBIENTE TP_000_IF00000 VIA-Verifica di Ottemperanza VGE 01 SRL Attività Produttive REALIZZAZIONE ED ESERCIZIO DI UN IMPIANTO FOTOVOLTAICO DI PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA DA FONTE RINNOVABILE SOLARE ("MAZARA 01") E DELLE OPERE CONNESSE E INFRASTRUTTURE INDISPENSABILI

PARERE N. 92.2024

2415 AMBIENTE PT_000_VIA9544 VIA-Parere Tecnico MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA Attività Produttive IMPIANTO EOLICO DENOMINATO "S&P 15", COSTITUITO DA N. 10 AEROGENERATORI, PER UNA POTENZA COMPLESSIVA PARI A 50 MW - PROPONENTE: S&P 15 S.R.L. [ID:9451]

PARERE N. 93.2024

2818 AMBIENTE PT_000_VA10255 VIA-Parere Tecnico MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA Attività Produttive PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO AGRIVOLTAICO CON PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA DA FONTE SOLARE E RELATIVE OPERE DI CONNESSIONE ALLA RTN, UBICATO NEL COMUNE DI CORLEONE (PA).PROPONENTE:VOLT CORLEONE S.R.L. [ID:10385]

PARERE N. 94.2024

**1582 AMBIENTE PA_072_IF01582 PAUR-VIA (art.23 - 27bis) ALTA CAPITAL 6 SRL
Attività Produttive REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO AGRIVOLTAICO
INTEGRATO ECOCOMPATIBILE "CANNA" DA 40,25 MW A TERMINI IMERESE (PA).**

PARERE N. 95.2024

**2678 AMBIENTE PA_015_IFO2678 VIA-Valutazione Impatto Ambientale (Art.23)
TRINA SOLAR IMERA SRL Attività Produttive IMPIANTO FOTOVOLTAICO E
RELATIVE OPERE DI CONNESSIONE DENOMINATO "HIMERA" DELLA POTENZA DI 5.880
KWP, DA REALIZZARSI NEL COMUNE DI CALTAVUTURO (PA), LOCALITÀ GANGITANI**

PARERE INTERMEDIO N. 15.2024

**2838 AMBIENTE AG_017_B000014 VIA-Verifica di Assoggettabilità (art.19)
CUSUMANO MARIA Cave PROGETTO RINNOVO ESERCIZIO ESTRATTIVO
CAVA DI GESSO "ORTATA", COMUNE DI FAVARA**

PARERE N. 96.2024

**1892 AMBIENTE AG_041_IF01892 PAUR-VIA (art.23 - 27bis) AGRIGENTO 1 PV
S.R.L. Attività Produttive IMPIANTO AGROVOLTAICO CON SOLUZIONI
INTEGRATIVE INNOVATIVE E SISTEMI DI MONITORAGGIO DELLE COLTURE,
REALIZZATO SU INSEGUITORI SOLARI, AI SENSI DEL COMMA 5, ART.31 DELLA L.108/2021
NEL COMUNE DI SCIACCA POTENZA NOMINALE 7000,00 KW DENOMINATO
"MISILIFURME"**

PARERE N. 97.2024

**2703 AMBIENTE CT_013_B000008 VIA-Verifica di Ottemperanza TRANCHITA
SEBASTIANO Cave PROGETTO DI RIAPERTURA DELLA CAVA DI CALCARE
"DRAGONIA", COMUNE DI CASTEL DI IUDICA**

PARERE N. 98.2024

**2712 AMBIENTE AG_017_B000006 VIA-Verifica di Ottemperanza SICILIANA
GESSI CHIANETTA SRL Cave PROGETTO DI RINNOVO CAVA DI GESSO "PRIOLO".
COMUNE DI FAVARA (AG)**

PARERE N. 99.2024

**2723 AMBIENTE ME_014_B000002 VIA-Verifica di Ottemperanza MAMMANA
MICHELANGELO Cave PROGETTO DI RINNOVO DELLA CAVA DI QUARZARENITE "SAN
GIOVANNI" DI CASTEL DI LUCIO (ME) - VERIFICA DI OTTEMPERANZA**

PARERE N. 100.2024

**2753 AMBIENTE PT_000_VA10013 VIA-Parere Tecnico MINISTERO
DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA Attività Produttive PROGETTO DI
UN IMPIANTO AGRIVOLTAICO DENOMINATO CONCHE DELL'ORO, DELLA POTENZA DI
80,031 MW E DELLE RELATIVE OPERE DI CONNESSIONE ALLA RTN.PROPONENTE: D2M
GREEN ENERGY - CONCHE DELL'ORO.[ID:10046]**

PARERE N. 101.2024

2120 URBANISTICA ME_077_0000001 VAS-Fase di Scoping (art.13 c.1) Comune di ROMETTA VAS PRESCRIZIONE ESECUTIVA N.7 "EDILIZIA TURISTICO RICETTIVA IN LOCALITÀ GIAMPAOLO IN ROMETTA MAREA"

PARERE N. 102.2024

2750 URBANISTICA PA_023_0000016 VAS-Verifica di Assoggettabilità (art.12) COMUNE DI CARINI VAS PIANO DI LOTTIZZAZIONE IN ZONA C3 - C.DA PRISI - DITTA SPARACIO

PARERE N. 103.2024

2835 URBANISTICA ME_087_0001VAS VAS-Fase di Scoping (art.13 c.1) COMUNE DI SANT'ANGELO DI BROLO VAS PROGETTO DI VARIANTE AL P.R.G. PER L'INSERIMENTO DELL'AREA PER GLI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI (P.I.P.) E LA REALIZZAZIONE DELLE RELATIVE OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIE E SECONDARIE, IN C.DA PIANO CROCE DEL COMUNE DI SANT'ANGELO DI BROLO (ME).

PARERE N. 104.2024

2449 AMBIENTE ME_049_VAS1334 VAS-Rapporto Ambientale (art.13 c.5 - art.15) COMUNE DI MILAZZO VAS PIANO DI UTILIZZO DELLE AREE DEL DEMANIO MARITTIMO

PARERE N. 105.2024

1961 URBANISTICA ME_061_VAS0003 VAS-Fase di Scoping (art.13 c.1) COMUNE DI NASO VAS PIANO REGOLATORE GENERALE DEL COMUNE DI NASO

PARERE N. 106.2024

2849 URBANISTICA PA_073_0003VAS VAS-Fase di Scoping (art.13 c.1) COMUNE DI TERRASINI VAS PIANO DI LOTTIZZAZIONE DENOMINATO "CASA COSUMANO", RICADENTE IN AREA DESTINATA A RESIDENZA TURISTICO STAGIONALE DIRADATA, IDENTIFICATA NELLA TAVOLE DI P.R.G. CON IL SIMBOLO "C6".

PARERE N. 107.2024

2537 URBANISTICA TP_012_0002VAS VAS-Rapporto Ambientale (art.13 c.5 - art.15) COMUNE DI MARSALA VAS PIANO DI LOTTIZZAZIONE DELLA DITTA IM.AR. S.R.L.

PARERE N. 590/2023 DEL 17/11/2023 CORREZIONE ERRORE MATERIALE

2111 URBANISTICA CT_006_0002VAS VAS-Fase di Scoping (art.13 c.1) COMUNE DI ACIREALE VAS NUOVA QUALIFICAZIONE URBANISTICA DELL'IMMOBILE SITO IN ACIREALE, FRAZIONE PIANO D'API, CON ACCESSO DA VIA CEFALÙ S.N.C.

PARERE N. 142 DEL 15/03/2023 CORREZIONE ERRORE MATERIALE

SI ATTESTA

La presenza e l'assenza dei singoli componenti come da schema qui sotto:

Presenze e assenze giorno 01.03.2024

1.	Aiello	Tommaso	Presente
2.	Andaloro	Pasquale	Presente
3.	Arcuri	Emilio	Presente
4.	Armao	Gaetano	Presente

5.	Bendici	Salvatore	Presente
6.	Bonaccorso	Angelo	Assente
7.	Caldarera	Michele	Assente
8.	Cammisa	Maria Grazia	Assente
9.	Casinotti	Antonio	Presente
10.	Cecchini	Riccardo	Presente
11.	Cilona	Renato	Presente
12.	Corradi	Alessandro	Presente
13.	Cucchiara	Alessandro	Presente
14.	Currò	Gaetano	Presente
15.	D'Urso	Alessio	Presente
16.	Daparo	Marco	Presente
17.	Di Loreto	Paolo	Presente
18.	Dieli	Tiziana	Presente
19.	Dolfin	Sergio	Presente
20.	Gullo	Onfrio	Presente
21.	Ilarda	Gandolfo	Presente
22.	Iudica	Carmelo	Presente
23.	Latona	Roberto	Assente
24.	Lipari	Pietro	Presente
25.	Lo Biondo	Massimiliano	Presente
26.	Martorana	Giuseppe	Presente
27.	Mastrojanni	Marcello	Presente
28.	Mignemi	Giuliano	Presente
29.	Modica	Dario	Presente
30.	Montalbano	Luigi	Presente
31.	Pagano	Andrea	Presente
32.	Pantalena	Alfonso	Presente
33.	Patanella	Vito	Presente
34.	Pedalino	Andrea	Presente
35.	Pergolizzi	Michele	Presente
36.	Piscitello	Fabrizio	Presente
37.	Ronsisvalle	Fausto	Presente
38.	Sacco	Federica	Presente
39.	Saladino	Salvatore	Presente
40.	Salvia	Pietro	Presente
41.	Santoro	Piero	Presente
42.	Savasta	Giovanni	Presente
43.	Saverino	Arcangela	Presente
44.	Seminara	Salvatore	Presente
45.	Spinello	Daniele	Presente
46.	Vernola	Marcello	Presente
47.	Versaci	Benedetto	Presente
48.	Villa	Daniele	Presente
49.	Viola	Salvatore	Presente